Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Martedì, 13 febbraio — Numero 36

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Ufficio gestione e vendita leggi e decreti

AVVISO DI SPEDIZIONE

Si rende noto a tutti gli abbonati ed uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo che si è oggi ultimata la spedizione del 6° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1921.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al R. Ufficio gestione e vendita leggi e decreti, via Giulia n. 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1837 che autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, della chiesa di S. Adriano con l'annesso convento, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Governo è autorizzato ad acquistare la chiesa di S Adriano e l'annesso ex convento in Roma, che insistono sui monumentali avanzi dell'antica sede del Senato di Roma.

Art. 2.

E' autorizzata una maggiore assegnazione di un milione e seicentomila lire, da iscriversi mediante decreto del Ministro del tesoro nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1922-923 per provvedere all'acquisto degli immobili di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 208, che proroga il termine di cui all'articolo 9 della transazione 29 marzo 1919 tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, numero 609, con cui fu approvato l'atto di transazione in data 29 marzo 1919 concernente la risoluzione delle convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913, relativo alla concessione della costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese, nonchè la definizione amichevole delle contestazioni comunque inerenti alla esecuzione di tali convenzioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359 e i decreti Reali 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426 e 16 febbraio 1922, n 309, in virtù dei quali il termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 del citato atto di transazione fu successivamente prorogato fino al 30 giugno 1922;

Vista la convenzione suppletiva interceduta in data 26 giugno 1922 tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese per la proroga del detto termine fino al 31 dicembre 1922;

Ritenuto che occorre ulteriormente prorogare il termine stesso fino al 30 giugno 1923;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro segretario di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la Convenzione suppletiva 26 giugno 1922 fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese, per la proroga fino al 31 dicembre 1922 del termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 del menzionato atto di transazione 29 marzo 1919.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare una nuova convenzione con la Società predetta per prorogare il citato termine fino al 30 giugno 1923.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 209, che abroga gli articoli 12 e 13 del decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, numero 30, contenente provvedimenti sulle Amministrazioni degli Enti locali nei paesi occupati dal nemico o sgombrati in dipendenza delle operazioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 30;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per le terre liberate, di concerto col Ministro dell'interno, col Ministro della giustizia e affari di culto e col Ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa qualsiasi ulteriore applicazione del disposto dell'art. 12 e dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30.

I termini, la decorrenza dei quali sia tuttora sospesa per effetto del detto art. 12, ripiglieranno il loro corso dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, ma il loro compimento non avrà luogo prima del 60° giorno dalla data della medesima.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GIURIATI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 28 gennaio 1923, n. 210, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Somalia italiana per l'esercizio 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 20 luglio 1922, n. 1016;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo straordinario di L. 5.000.000 autorizzato a favore della Somalia italiana con l'art. 6 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-923, per sopperire all'onere derivante al bilancio di quella colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira, è elevato a L. 10.000.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione del Ministero delle colonie e nel bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1922-923 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

VARIAZIONI da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-923

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I. - Spese effettive.

Contributi straordinari per le colonie.

Cap. n. 49. Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia Italiana, per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira . . . . + 5.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro delle colonie
FEDERZONI.

Tabella B.

VARIAZIONI da introdursi nel bilancio della Somalia per l'esercizio 1922-923.

ENTRATA

TITOLO II. — *Entrate straordinarie*

Categoria I. - Entrate effettive.

Contributi straordinari.

Art. 10. Contributo straordinario dello Stato per sopperire alla perdita derivante al bilan-

cio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira e maggiori entrate in relazione al ragguaglio stesso . . . . . + 5.000.000 —

SPESA

TITOLO II. — *Spese straordinarie.*

Categoria I. - Spese effettive.

Spese civili.

Art. 51. Maggiore spesa derivante dal mutato ragguaglio della rupia alla lira italiana. . + 5.000.000 —

Visto, d'ordine di sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro delle colonie
FEDERZONI.

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1844, che modifica il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato fra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;

Visto il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato fra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare, approvato coi Nostri decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 730 e 14 febbraio 1918, n. 321;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 17 del regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato fra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare, approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, numero 730, 14 febbraio 1918, n. 321 è così modificato:

« Salvo quanto dispone l'art. 22 della legge 9 giugno 1907, n. 298, nessun funzionario diplomatico o consolare potrà essere promosso al grado di Ministro plenipotenziario e di Console generale se non abbia complessivamente prestato, nei gradi minori, escluso quello di addetto, almeno un quinquennio di servizio all'interno ossia al Ministero, ed un quinquennio di servizio presso i Regi Uffici all'estero.

Quando il quinquennio di servizio sopradetto non sia interamente continuativo dovrà peraltro essere stato non interrotto per uno spazio di tempo almeno di due anni e mezzo, altrimenti non varrà agli effetti della promozione.

Art. 2.

Fermo restando le disposizioni dell'articolo precedente, nessun funzionario della carriera diplomatica o consolare, di grado inferiore a Ministro plenipotenziario o Console generale, destinato al Ministero potrà essere trasferito all'estero se non dopo compiuto il periodo minimo continuativo di due anni e mezzo di permanenza al Ministero. Qualora in precedenti epoche lo abbia compiuto, il funzionario, nuovamente chiamato al Ministero non potrà essere destinato all'estero se non dopo un anno di ininterrotto effettivo servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1849, che determina per la provincia di Gorizia e Gradisca, la nuova misura del contributo pompieristico dovuto dalle Società di assicurazione contro l'incendio.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduta la proposta 27 marzo 1922 della Giunta provinciale di Gorizia e Gradisca;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 13 agosto 1896 (B. L. P. n. 23) valevole per la provincia di Gorizia e Gradisca è sostituito dal seguente:

Tutte le Società di assicurazione contro il pericolo degli incendi, tanto le nazionali quanto anche le estere ammesse all'esercizio nel Regno, senza distinzione se siano Società anonime oppure basate sulla mutualità e se le loro operazioni si limitino all'assicurazione contro il pericolo degli incendi ovvero si estendano anche ad altri rami di assicurazione, concorrono al dispendio per l'istituzione o per il mantenimento dei corpi dei vigili del fuoco nella provincia di Gorizia e Gradisca e nei territori ad essa aggregati già appartenenti alle provincie della Carinzia e della Carniola, con un annuo contributo in ragione del 10 % dell'ammontare lordo dei premi di assicurazione contro il pericolo degli incendi di beni stabili, merci ed altri oggetti mobili situati entro

la provincia di Gorizia e Gradisca ed entro i territori ad essa aggregati

Tale contributo potrà essere riversato in misura non maggiore del 20 0/0 sugli assicurati.

Art. 2.

Tutte le altre disposizioni della predetta legge sono estese ai territori già appartenenti alle provincie della Carinzia e della Carniola ed ora aggregati alla provincia di Gorizia e Gradisca.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 201, che apporta modificazioni al regolamento 30 gennaio 1913, n. 363, per l'esecuzione delle leggi sulle antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 23 e 24 del regolamento approvato col R. decreto del 30 gennaio 1913, n. 363 per l'applicazione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 12 giugno 1912, n. 688 sono abrogati.

Nei casi di acquisti di cose mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico, il Ministero dell'istruzione pubblica avrà facoltà di provocare, caso per caso, il parere di Commissioni speciali da nominarsi con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 1° febbraio 1923, n. 211, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia.

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 745, e il relativo regolamento approvato con Regio decreto 12 gennaio 1913, n. 107;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, numero 783;

Visti i decreti-legge 18 agosto 1918, n. 1149, e 30 marzo 1919, n. 502;

Visto il Regio decreto-legge 25 settembre 1921, numero 1336;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1922, n. 695;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, sentito il commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 783, è abrogato.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il rimanente periodo di validità, sono estesi al territorio della Venezia Adriatica la legge 13 luglio 1911, n. 745, con le modificazioni e aggiunte di cui agli articoli seguenti, ed il regolamento esecutivo approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, e successive modificazioni.

A decorrere dalla stessa data cessano di aver vigore le disposizioni emanate dall'ex Impero Austro-Ungarico, relative alla materia contemplata nel presente decreto.

Per il periodo compreso tra il 3 novembre 1918 e il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, la legge 13 luglio 1911, n. 745 e il relativo regolamento, saranno applicati nel territorio della Venezia Adriatica nei casi e nei modi da stabilirsi con decreto Reale con il quale sarà provveduto al coordinamento della legge stessa e del suo regolamento con le leggi e ordinanze preesistenti nel territorio medesimo.

Art. 3.

Agli articoli 2, 4 e 8 della legge 13 luglio 1911, numero 745, sono sostituiti rispettivamente i seguenti:

Art. 2. — Per la costruzione in Italia, per conto di nazionali, delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati, di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, i costruttori hanno la facoltà di importare dall'estero, in franchigia dei dazi, i materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo.

Il peso di tali materiali ammessi all'importazione in franchigia, non deve però eccedere il limite massimo di chilogrammi 480 per ogni tonnellata di stazza lorda nel caso di scafi metallici, e di chilogrammi 100 nel caso di scafi in cemento armato o di legno.

Entro tali limiti massimi di peso e per quella parte di materiale metallico necessario alla costruzione dello scafo, acquistata dal costruttore e che risulti di produzione nazionale, verrà corrisposto al costruttore stesso un compenso nella misura di lire dodici al quintale. Tale misura vale per il materiale commesso dai cantieri nel semestre decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto. Per il materiale commesso nei semestri successivi il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, di semestre in semestre, la misura del compenso stesso.

I costruttori, entro quindici giorni dalla data in cui avranno passate le commesse ai produttori nazionali, dovranno farne regolare denuncia all'Amministrazione.

La liquidazione del compenso di cui sopra verrà fatta a costruzione ultimata dopo avér accertato che il peso complessivo dei materiali metallici, necessari alla costruzione dello scafo e ammessi a godere sia della franchigia dei dazi di cui al primo comma del presente articolo sia del compenso stesso, non ecceda i limiti massimi di peso, per tonnellata di stazza lorda, già indicati.

Possono essere ammessi a godere dei benefici di cui sopra le navi, le draghe e i rimorchiatori pontati, varati dopo la entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1926, purchè le relative dichiarazioni di costruzioni non risultino posteriori al 30 giugno 1926.

Art. 4. — Oltre il trattamento di cui al precedente articolo 2, ed alle navi, draghe e rimorchiatori pontati che soddisfino alle condizioni ivi specificate, è corrisposto un compenso di costruzione per ogni tonnellata di stazza lorda fissato come segue:

a) lire cinquantacinque per scafi metallici;

b) lire venti per scafi in cemento armato;

c) lire quindici per i velieri a scafo di legno.

I compensi di cui sopra verranno aumentati in rapporto al cambio oro medio del mese in cui verrà fatta la dichiarazione di costruzione quando ciò avvenga posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto. Invece le navi, draghe e rimorchiatori pontati per i quali la dichiarazione di costruzione risulti già fatta, l'aumento dei compensi verrà eseguito in rapporto al cambio oro medio del mese di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8. — Per la costruzione in Italia, per conto di nazionali di macchine motrici, caldaie e meccanismi ausiliari relativi, ad uso della navigazione, i costruttori hanno la facoltà di importare dall'estero, in franchigia dei dazi, i materiali metallici necessari alle predette costruzioni, quali sono specificati nella tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal commissario per i servizi della marina mercantile.

Il peso di tali materiali ammessi all'importazione in franchigia non deve però eccedere il limite massimo di chilogrammi 140 per cavallo indicato.

Per quella parte di materiale metallico necessario alle costruzioni suddette, acquistata dal costruttore e che risulti di produzione nazionale, verrà corrisposto al costruttore stesso un compenso per le specie di materiali e nelle misure seguenti:

a) lire dodici per quintale, entro i limiti di chilogrammi 55 per cavallo indicato, per i laminati e profilati;

b) lire settanta per quintale, entro i limiti di chilogrammi 11 per cavallo indicato per i tubi di acciaio senza saldatura e di kg. 6 per cavallo indicato per i forni ondulati, purchè fabbricati con materiali liberi da vincoli doganali.

Tali misure di compensi valgono per il materiale commesso dai cantieri nel semestre decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto. Per il materiale commesso nei semestri successivi il Commissariato per servizi della marina mercantile stabilirà, di semestre in semestre, la misura dei compensi stessi.

I costruttori, entro quindici giorni dalla data in cui avranno passate le commesse ai produttori nazionali, dovranno farne regolare denuncia all'Amministrazione.

La liquidazione dei compensi di cui sopra verrà fatta a costruzione ultimata dopo avere accertato che il peso complessivo dei materiali metallici, necessari alle costruzioni suddette e ammessi a godere sia della franchigia dei dazi di cui al primo comma del presente articolo sia dei compensi stessi, non ecceda il limite massimo di peso, per cavallo indicato, stabilito al secondo comma.

Oltre al trattamento di cui sopra, alle macchine motrici, alle caldaie e ai meccanismi ausiliari relativi, nonchè agli apparecchi ausiliari di bordo, sono concessi i seguenti compensi di costruzione:

per le macchine motrici a vapore e per gli apparecchi ausiliari di bordo facenti parte integrante delle medesime, lire venti per cavallo indicato: se però si tratti di macchine a turbina, lire ventitre per cavallo asse;

per le caldaie di macchine motrici e per gli apparecchi ausiliari di bordo, considerati come accessori delle caldaie medesime, lire sedici per quintale;

per gli apparecchi ausiliari di bordo, qualunque ne sia la specie della forza motrice, non assegnati all'apparato motore, lire diciotto per quintale;

per gli apparati motori costituiti da macchine a scoppio o a combustione interna, lire cinquanta per cavallo asse; questo compenso comprende: apparati, accessori ed eventuali loro apparecchi ausiliari.

I compensi predetti sono pure concessi per la costruzione di macchine motrici applicate in servizio ausiliario di navigazione agli scafi di navi a vela.

I compensi di cui sopra verranno aumentati in rapporto al cambio oro determinato secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 4.

Nessun compenso di costruzione è dovuto per le macchine, caldaie e gli apparecchi ausiliari destinati agli scafi di cui all'articolo 6.

Art. 4.

La liquidazione dei compensi di costruzione sarà eseguita in base alla stazza lorda, alla potenza delle macchine motrici e ai pesi delle caldaie e degli apparecchi ausiliari di bordo, quali risulteranno accertati a costruzione ultimata. L'ammontare dei compensi di cui sopra non potrà però eccedere l'importo complessivo dei compensi stessi calcolato in base agli elementi forniti dal costruttore all'atto della dichiarazione di costruzione.

E' tuttavia data facoltà all'Amministrazione di concedere, su richiesta dei costruttori e allorquando tutte le ossature della nave e le principali paratie stagne risultino montate sullo scalo, un anticipo non superiore al quaranta per cento del compenso di costruzione dello scafo calcolato in base alla stazza lorda dichiarata.

Art. 5.

I piroscafi e velieri ammessi a godere dei benefici di cui al precedente art. 3 saranno altresì esenti dalla imposta di ricchezza mobile, e quelli costruiti nei cantieri della Venezia Adriatica dalla imposta sulle industrie:

a) quelli entrati in esercizio effettivo entro il 31 dicembre 1923, per i primi cinque anni di esercizio effettivo;

b) quelli entrati in esercizio effettivo dal 1° gennaio 1924 al 31 dicembre 1926, per i primi tre anni di esercizio effettivo.

Art. 6

La disposizione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1922, n. 695 è prorogata a tutto il 30 giugno 1926 per quanto riguarda la fabbricazione di lamiere e profilati necessari alla costruzione di scafi e apparati motori di cui al precedente articolo 3 ed entro i limiti di peso ivi rispettivamente indicati.

Art. 7.

Dagli speciali benefici previsti dai precedenti articoli 3, 5 e 6 sono esclusi i piroscafi già ammessi a fruire del contributo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336.

Art. 8.

All'art. 3 della legge 13 luglio 1911, n. 745 è sostituito il seguente:

La facoltà dei costruttori di importare dall'estero, in franchigia dei dazi, i materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo è estesa, per le quantità riconosciute strettamente necessario, anche al caso di trasformazioni o importanti modifiche di accertata utilità eseguite nei cantieri nazionali, alle navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati nazionali ed esteri.

L'agevolazione di cui al presente articolo sarà applicabile ai lavori iniziati dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il 30 giugno 1926.

Art. 9.

Per i lavori di cui all'art. 14 della legge 13 luglio 1911, n. 745, iniziati per le navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati dopo l'entrata in vigore del presente decreto e ultimati entro il 30 giugno 1926, è ripristinato un compenso, nella misura di lire 8 per ogni quintale di materiale metallico impiegato, aumentato in rapporto al cambio oro medio del mese in cui i lavori risultano regolarmente iniziati.

Art. 10.

Per provvedere alle disposizioni di cui ai precedenti articoli sarà stanziata nei bilanci del Ministero della marina dal 1922-1923 al 1925-1926 una somma complessiva di L. 150.000.000 che non dovrà essere in nessun caso superata.

Tale somma sarà ripartita nelle seguenti tre categorie:

I categoria:

L. 126.000.000 destinate alla costruzione di piroscafi a scafo metallico, per un tonnellaggio globale non superiore a 350.000 tonnellate di stazza lorda.

II categoria:

Lire 16 000.000 destinate alla costruzione di draghe, rimorchiatori pontati, velieri o motovelieri a scafo metallico, di navi di qualsiasi tipo a scafo di cemento armato, di velieri o motovelieri a scafo di legno per un tonnellaggio globale non superiore a 130.000 tonnellate di stazza lorda.

III categoria:

L. 8.000.000 destinate ai compensi di cui al precedente art. 9.

Le somme e i tonnellaggi di cui sopra saranno distribuiti nei diversi esercizi nel modo seguente e, per ciascun esercizio e per le singole categorie, non saranno in alcun modo superati. Le rimanenze degli stanziamenti e dei tonnellaggi si riporteranno però, per ciascuna categoria, da un esercizio all'altro.

I categoria:

Stanziamento max. Lit. esercizio 1922-1923 20.000.000 — 1923-1924 36.000.000 — 1924-1925 36.000.000 — 1925-1926 25.000.000.

Tonnellaggio max. Tonn. S. L esercizio 1922-1923 80.000 — 1923-1924 100.000 — 1924-1925 100.000 — 1925-1926 70.000.

II categoria:

Stanziamento max. Lit. esercizio 1922-1923 3.700.000 — 1923-1924 4.700.000 — 1924-1925 4.700.000 — 1925-1926 2.900.000.

Tonnellaggio max. Tonn. S. L. esercizio 1922-1923 30.000 — 1923-1924 38.000 — 1924-1925 38 000 — 1925-1926 24.000.

III categoria:

Stanziamento max. Lit. esercizio 1922-1923 2.000.000 — 1923-1924 2.000.000 — 1924-1925 2.000.000 — 1925-1926 2.000.000.

Art. 11.

L'ammissione a fruire dei benefici di cui sopra verrà concessa a insindacabile giudizio del Commissariato per i servizi della marina mercantile, su domanda dei costruttori, entro i limiti di tonnellaggio previsti per i diversi esercizi nel precedente art. 10, dando la precedenza su domande contemporaneamente presentate ai piroscafi per linee sovvenzionate eseguiti su piani che siano preventivamente sottoposti all'approvazione del Commissariato predetto.

Se le dichiarazioni di costruzione sono anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Le navi di qualsiasi specie, ammesse a fruire dei benefici suddetti, che dopo sei mesi dalla concessione di tale ammissione non abbiano raggiunto un avanzamento dei lavori dello scafo pari almeno al 20 0\0 della intera costruzione dello scafo nudo e per le quali non sia stata ancora passata regolare commessa per la fornitura dell'apparato motore, potranno, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile, essere dichiarate decadute dalla concessione detta.

Art. 12.

A modifica di quanto previsto nel 2° capoverso dell'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 745, relativo al trattamento delle costruzioni, riparazioni e trasformazioni di navi per stranieri, il beneficio di cui al predetto articolo per quanto riguarda gli scafi delle navi mercantili di ferro o di acciaio, la cui costruzione sia iniziata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, non potrà estendersi ad una quantità di materiale estero maggiore di quella per la quale i dazi d'importazione potessero superare lire novanta per tonnellata di stazza lorda, computate al cambio oro medio del mese nel quale risultino regolarmente iniziati i lavori.

Art. 13.

Per la demolizione delle navi mercantili a scafo metallico che all'entrata in vigore del presente decreto battano bandiera nazionale è concesso un compenso di lire quattro per ogni tonnellata di stazza lorda delle navi demolite, aumentato in rapporto al cambio oro medio del mese in cui verranno regolarmente iniziati i lavori di demolizione.

Tale compenso verrà corrisposto però solo nel caso in cui il tonnellaggio delle navi mercantili nazionali, delle quali sia concesso il permesso di demolizione, risulti sostituito mediante la costruzione in Italia di almeno un pari tonnellaggio di tipo uguale o superiore. Tale compenso verrà corrisposto, all'armatore o proprietario al quale venne accordato il permesso di demolizione, solo dopo il varo del tonnellaggio costruito in sostituzione, purchè esso avvenga entro trenta mesi dalla data della concessa autorizzazione di demolizione e non oltre il 31 dicembre 1926.

Per provvedere alla disposizione di cui al presente articolo verrà stanziata nei bilanci del Ministero della marina dal 1923-924 al 1925-926 una somma complessiva di L. 6.000.000 che non sarà in nessun caso superata.

Tale somma sarà distribuita nei diversi esercizi nel modo seguente, nell'intesa che le rimanenze di ciascun esercizio si riporteranno da un esercizio all'altro:

Esercizio 1923-924 L. 2.000.000
» 1924-925 » 2.000.000
» 1925-926 » 2.000.000

Art. 14.

Il cambio oro da assumere per i computi di cui ai precedenti articoli è quello del corso medio dei cambi fornito dal Ministero per l'industria e commercio e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia.

Art. 15.

A decorrere dal 1° luglio 1926 è concessa l'introduzione temporanea in franchigia dei materiali e macchinari di ogni specie occorrenti alla costruzione delle navi.

Art. 16

Fino a quando al regolamento esecutivo approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107 non saranno apportate le eventuali varianti in relazione alle modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1911, n 745 di cui al presente decreto, il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà emanare in via amministrativa le norme occorrenti all'applicazione del presente decreto.

Art. 17.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno intro-

dotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI — ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA

(Vedi art. 3 sottoart. 8 del presente decreto).

Macchine motrici per la navigazione, meccanismi ed apparecchi ausiliari

—

Acciaio: in lamiere semplici o striate — in verghe sagomate — in verghe tonde o rettangolari — in tubi trafilati di qualunque diametro.

Ferro: in lamiere semplici o striate — in verghe sagomate — in verghe tonde o rettangolari — fuso in pani (ghisa).

Bronzo, ottone e metallo muntz: in pani — in lamiere e lastre — in verghe tonde — in tubi.

Rame: in pani — in lastre — in tubi.

Piombo: in lastre — in tubi.

Stagno, bronzo fosforoso, bronzo manganese, metallo Delta metallo bianco, antimonio: in pani.

Caldaie.

Acciaio: in lamiere — in verghe sagomate — in verghe tonde o rettangolari — in tubi trafilati — in lamiere speciali ondulate e forni ondulati.

Ferro: in lamiere — in verghe sagomate — in verghe tonde o rettangolari — in tubi — fuso in pani (ghisa).

Zinco: in lastre — in pezzi sagomati.

Bronzo: in pani — in lamiere — in verghe tonde.

Rame: in lastre — in tubi.

Ottone: in verghe — in lastre — in tubi.

Piombo: in lastre — in pani.

Roma, 1° febbraio 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, che approva e rende esecutiva la Convenzione stipulata fra l'Amministrazione governativa e la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde per la liquidazione del riscatto delle linee e tronchi già da essa esercitati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3910 (serie seconda); 14 maggio 1882, n. 792 (serie terza); 1° agosto 1886, n. 4041 (serie terza); ed i Regi decreti 16 febbraio 1893, n. 117 e 22 luglio 1897, n. 373; con cui furono approvate le Convenzioni rispettivamente in data 1° maggio 1877, 3 luglio 1881, 28 luglio 1886, 10 febbraio 1893, nonchè l'atto 19 dicembre 1896, relativi alla concessione e all'esercizio di alcune linee ferroviarie nell'isola di Sardegna in favore della Società anonima « Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde »;

Visto l'atto di diffida notificato addì 20 dicembre 1918, col quale il Governo dichiarò alla Compagnia Reale predetta che intendeva riscattare con decorrenza dal 1° gennaio 1920 tutte le linee e tronchi da essa esercitati;

Vista la legge 7 agosto 1919, n. 1443, con la quale venne ad ogni effetto approvato l'atto medesimo e venne altresì data al Governo ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto dianzi accennato e per l'assunzione dell'esercizio da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Veduti i verbali della Commissione che procedette alle operazioni di consegna delle linee e tronchi predetti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè alla valutazione del materiale mobile e del macchinario e del materiale di esercizio, come altresì alla determinazione delle spese occorrenti per riparare le deficienze delle linee dovute a ritardata o trascurata manutenzione, e quindi addebitabili alla ricordata Compagnia Reale;

Vista la Convenzione 10 giugno 1922, n. 99 di repertorio, per la liquidazione del riscatto delle linee e tronchi ferroviari più volte detti;

Ritenuto che tale Convenzione venne debitamente approvata dall'assemblea generale degli azionisti della Compagnia Reale, tenutasi il 12 luglio 1922, onde la medesima è ora definitivamente impegnativa per la Compagnia Reale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione 10 giugno 1922, stipulata fra l'Amministrazione governativa e la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, per la liquidazione del riscatto delle linee e tronchi già da essa esercitati.

Art. 2.

Con decreti del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze sarà provveduto alla iscrizione, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso, delle somme necessarie per l'effettuazione dei paga-

menti stabiliti nella convenzione approvata con l'articolo precedente.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI.

Regio decreto relativo ai tributi sui cani nel comune di Isera.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visti il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, ed il R decreto 19 novembre 1921, n. 1746;

Viste le leggi 10 giugno 1875 (B. L. P. n. 26), 8 giugno 1892 (B. L. P. n. 17), 15 aprile 1895 (B. L. P. n. 24) per la Venezia Tridentina;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la deliberazione 21 ottobre 1922 della Giunta provinciale della Venezia Tridentina, che autorizza il comune di Isera a riscuotere, per l'anno 1922, una tassa di L. 10 per ogni cane da guardia in masi e di L. 15 per tutti gli altri cani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Regio decreto per inscrizione nell'elenco delle strade provinciali di Salerno, quella comunale di Balzata.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 8 agosto 1921, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno stabilì di inscrivere fra le provinciali la strada comunale di Balzata che, dall'abitato di Postiglione, in contrada S. Maria, conduce alla provinciale Molinello Scorzo, variante dall'ex nazionale delle Calabrie;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del segretario capo della Provincia stessa 6 luglio 1922;

Considerato che la strada suindicata della larghezza di m. 5, e della lunghezza di m. 1750, conduce da Postiglione, capoluogo di Mandamento, all'ex Nazionale delle Calabrie, e, mediante questa, da una parte a Salerno, e dall'altra a Lagonegro, capoluogo di circondario;

Che la strada stessa inoltre, per mezzo della ex-Nazionale suddetta, e la provinciale del Trivio, fa altresì capo alle linee ferroviarie Napoli-Potenza e Sicignano Lagonegro;

Che la strada di cui trattasi riveste di conseguenza grande importanza dal punto di vista industriale, agricolo e commerciale; e debbono quindi alla medesima riconoscersi i caratteri voluti dalla legge organica sulle opere pubbliche perchè sia dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865 allegato *f*), n. 2248 sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Salerno la strada comunale di Balzata che, dall'abitato di Postiglione, in contrada Santa Maria, conduce alla provinciale Molinello-Scorzo.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Scioglimenti di Consigli comunali.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 21 dibre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caravaggio (Bergamo).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Bergamo sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Caravaggio, contro la quale erano stati presentati numerosi reclami, ha accertato l'esistenza di gravi irregolarità ed abusi, specie in ordine al funzionamento degli uffici, alla gestione dell'Annona, all'esecuzione di lavori, di forniture e di appalti ed alla conseguente liquidazione di spese senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge.

In seguito a tali accertamenti il sindaco ed un assessore sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, e poichè nelle more dell'inchiesta quattordici consiglieri comunali, sui venti assegnati per legge, hanno rassegnato le dimissioni, la provvisoria gestione della civica azienda dovette essere assunta da un commissario prefettizio.

Non potendosi nelle attuali condizioni dello spirito pubblico addivenire subito alle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, ed occorrendo, d'altra parte, conferire allo straordinario amministratore poteri più ampi per porlo in grado di provvedere adeguatamente alla riorganizzazione dei servizi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale

con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caravaggio, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Biressi Silvio è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pavia.

SIRE!

In conseguenza della nuova situazione politica determinata dagli avvenimenti dell'ottobre scorso, l'Amministrazione del comune di Pavia ha rassegnato le dimissioni, e la provvisoria gestione della civica azienda è stata assunta da un commissario prefettizio.

Non ravvisandosi conveniente indire le elezioni per la ricostituzione di una nuova rappresentanza comunale prima che sia stata assicurata la situazione amministrativa e finanziaria determinata dall'azione della cessata Amministrazione, cui l'opinione pubblica ha rivolto, specie negli ultimi tempi, critiche assai vivaci, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pavia è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Masi gr. uff. dott. Giuseppe è nominato commissario straordinario per la Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ginosa (Lecce).

SIRE!

Il 23 ottobre scorso il sindaco e la Giunta municipale di Ginosa presentavano al prefetto le proprie dimissioni, avvertendo che sarebbero immediatamente eseguite quelle dell'intero Consiglio comunale.

Il giorno successivo, poi, il Municipio veniva occupato dagli aderenti al partito contrario all'Amministrazione.

Un commissario inviato sul luogo dal prefetto potè ottenere che la sede municipale fosse subito sgombrata, ma il 4 novembre, in seguito allo scoppio di una bomba, ebbero a verificarsi nel Comune gravi disordini con sanguinosi conflitti.

Non ostante l'opera di pacificazione svolta dal commissario e dalla autorità politica locale, il reciproco atteggiamento dei partiti si è mantenuto minaccioso, sì da far prevedere nuovi conflitti, ove l'Amministrazione fosse riassunta dal sindaco e dalla Giunta dimissionaria.

In tale situazione appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ginosa, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Giuseppe Pignatelli, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Motta San Giovanni (Reggio Calabria).

SIRE!

Antichi e vivi contrasti fra i partiti locali di Motta San Giovanni hanno recentemente acuito l'eccitazione degli animi della popolazione in modo tale da causare fra gli aderenti ai partiti in contrasto gravissimi conflitti, che hanno saturato l'ambiente di odi e di rancori creando una situazione sommamente pericolosa per l'ordine pubblico.

Per agevolare l'opera di pacificazione ed eliminare il pericolo di nuovi luttuosi avvenimenti, appare necessario un periodo di gestione straordinaria del Comune, durante il quale, e sulla scorta di una inchiesta recentemente eseguita, potranno anche essere sanate diverse irregolarità rilevate sul funzionamento di quella civica Azienda.

Allo scioglimento di quel Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario, provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148 nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Caiuolo Carlo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto R. commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1 del testo unico sopraccitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Treviso.

SIRE!

A causa della mutata situazione politica 27 consiglieri del Comune di Treviso hanno rassegnato il 4 corrente le dimissioni e la provvisoria gestione di quel Municipio è stata quindi assunta da un commissario prefettizio.

Poichè le condizioni attuali dello spirito pubblico non consentono di indire a breve scadenza le elezioni per la ricostituzione di una nuova rappresentanza ordinaria ed è necessario, d'altro lato, conferire all'amministratore straordinario poteri adeguati per porlo in grado di provvedere alla sistemazione finanziaria della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Treviso è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Federico Craveri è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 4 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sesto San Giovanni (Milano).

SIRE!

In seguito all'occupazione della sede municipale di Sesto San Giovanni, effettuata il 31 ottobre u. s. da elementi di partiti avversi all'Amministrazione stessa, il prefetto, anche per ragioni di ordine pubblico, ritenne necessario affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario. Le indagini da questo praticate hanno accertato come l'Amministrazione abbia spiegato un'azione deficiente, disordinata e partigiana, particolarmente nella ripartizione dei carichi principali, nell'impiego del pubblico denaro e nella distribuzione dei sussidi, determinando nella popolazione un malcontento tale da non consentire la reintegrazione in carica degli amministratori senza serio pericolo di nuovi e gravi disordini.

In tali condizioni, per prevalenti ragioni di ordine pubblico, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cairo comm. Giovanni, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 24 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Spaccaforno (Siracusa).

SIRE!

L'anormale funzionamento dell'Amministrazione comunale di Spaccaforno, spesso ispirata nei suoi atti a fini partigiani, e il grave dissesto che essa ha causato nelle finanze comunali hanno da tempo provocato gravi lagnanze da parte della popolazione, il cui malcontento è andato man mano accentuandosi in questi ultimi mesi, fino a culminare nell'occupazione violenta della sede municipale, avvenuta il 31 ottobre scorso.

In seguito a tali avvenimenti gli amministratori hanno presentato le dimissioni, e per assicurare la continuità dei servizi municipali, è stato inviato nel Comune un commissario prefettizio.

Non essendo, però, possibile, per le condizioni dello spirito pubblico, convocare a breve scadenza i comizi elettorali per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria, ed essendo d'altro canto necessario il ritorno della civica azienda allo stato normale di funzionamento per provvedere al riassetto delle finanze comunali e alla conversione in commissario Regio, del commissario prefettizio.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spaccaforno, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Nembrot Giannini è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Varese Ligure (Genova).

SIRE!

Nelle elezioni generali, che ebbero luogo il 30 luglio u. s., dopo circa 5 mesi di gestione straordinaria il Consiglio comunale di Varese Ligure riuscì composto di due gruppi antagonistici di forze pressochè equivalenti.

I tentativi fatti anche dall'autorità politica locale, per raggiungere un accordo fra i due partiti non approdarono, e tre successive adunanze consiliari, indette per costituire l'Amministrazione, non solo riuscirono infruttuose, ma furono causa di tumulti e di serie agitazioni.

Trovandosi pertanto la rappresentanza elettiva nell'impossibilità di funzionare, la provvisoria amministrazione del Comune dovette essere affidata ad un commissario prefettizio; ma poichè la gestione di questo non potrebbe protrarsi a tempo indeterminato, mentre l'atteggiamento che i partiti locali conservano reciprocamente non lascia a sperare che la situazione abbia a migliorare, sì da consentire il regolare funzionamento della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, che possa provvedere con adeguati poteri sugli importanti affari in corso.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vareso Ligure in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Spegazzini Ugo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Sentenza emessa nel giudizio per la legittimazione della confisca di alcune merci già esistenti a bordo dei piroscafi « Ambra » e « Moravia » di bandiera austro-ungarica.

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione per i danni marittimi di guerra composta dei signori:

Presidente:
Gr. uff. Gerolamo Biscaro.
Membri supplenti:
Comm. Francesco Pasciuto.
Cav. Lorenzo De Leonardis.
Commissario del Governo:
Gr. uff. Raffaele De Notaristefani
Segretario:
Gr. uff. Alfredo Curcio
Vice segretario:
Cav. uff. Stefano Lambusier,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per legittimazione della confisca di alcune merci già esistenti a bordo dei piroscafi *Ambra* e *Moravia* di bandiera austro-ungarica;

Udita la relazione della causa fatta dal commissario delegato comm. Francesco Pasciuto;

Sentito il commissario del Governo il quale riportandosi alle conclusioni scritte ha chiesto che la Commissione dichiari legittima la confisca delle merci;

Ritenuto che il Ministero della marina con lettera 13 luglio 1922, n. 12,755, chiedeva alla Commissione per i danni marittimi di guerra, succeduta alla Commissione delle prede, la legittimazione della confisca del ricavato dalla vendita delle seguenti merci rinvenute sui piroscafi *Ambra* e *Moravia* di bandiera austro-ungarica:

A) merci esistenti sull'*Ambra*:
Colli 22 casse n. 1030|1051 - Marche R. D. Parti di lampade.
Colli 27 casse n.... - Marche B. 301 F. Casseforti.
Colli 1 casse n. 80429 - Marche W W macchine da scrivere.

B) merci esistenti sul *Moravia*:
Colli 26 balle - Marche A A pelli.
Colli 5 balle - Marche E e O pelli.
Colli 39 balle - Marche T L e C pelli.
Colli 3 balle - Marche W G e C pelli.
Colli 7 balle - Marche C B F pelli.
Colli 26 balle - Marche M M I pelli.
Colli 15 balle - Marche G S e S pelli.
Colli 58 casse - Marche M A D the.

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza 20 luglio 1922 chiese a questa Commissione di procedere al giudizio per la legittimazione della confisca delle merci supraindicate;

Ritenuto che tali merci furono vendute per evitarne il deperimento, ed in luogo di esse è depositata ora presso la Capitaneria di porto di Napoli la somma di L. 155.164.64 e cioè lire 5930.34 ricavate dalla vendita delle merci caricate sull'*Ambra* e L. 149.201,30 ricavate dalla vendita delle merci del *Moravia*.

Ritenuto che iniziatosi il giudizio con decreto in data 26 luglio 1922 si è proceduto, regolarmente allo stesso, osservate tutte le formalità prescritte e nessuno si è costituito;

Poichè le merci furono confiscate in applicazione del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 con decreto Ministeriale trasmesso alla Commissione delle prede con lettera numero 29775 del 2 aprile 1919;

Poichè non essendosi presentato alcuno non ostante le pubblicazioni prescritte, per reclamare la proprietà delle merci, queste devono ritenersi appartenenti ad individui già nemici;

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione

dichiara legittima la cattura delle merci e quindi del ricavato della loro vendita già esistenti a bordo dei piroscafi *Ambra* e *Moravia* distinte con le marche R D 1030-1051 - 22 casse parti di lampade; B 301 F - 27 casse - Casse forti W W 80429 - 1 cassa macchine da scrivere; A A 26 balle pelli; E e O 5 balle pelli; T L e C 39 balle pelli; W C e C 3 balle pelli; C B F 7 balle pelli; M M I 28 balle pelli; G S e S 15 balle pelli; M A D 58 casse the.

Così deciso nell'udienza del giorno 18 dicembre 1922, nella sede della Commissione per i danni marittimi di guerra (Palazzo di giustizia).

Firmati: *Biscaro — Pasciuto — De Leonardis — Lambusier.*

Depositata in segreteria per gli effetti della pubblicazione oggi 5 gennaio 1923.

Il segretario
Lambusier.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione — 3ª Pubblicazione. — (Elenco n. 23).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	667575	423 50	Casaburi Michele, Guido, Gustavo, *Pia* e *Nina* fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Pellegrini Virginia fu Michele, vedova Casaburi, domiciliati a Napoli	Casaburi Michele, Guido, Gustavo, *Maria-Pia* e *Anna* fu Vincenzo, minori, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	275766	100 —	Sampaoli Wolfango fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Duo Ennia fu Ercole, vedova di Sampaoli Giuseppe, dom. a Sampierdarena (Genova)	Sampaoli Wolfango *Weter* fu *Adrasto Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Duo Ennia fu Ercole, vedova di Sampaoli *Adrasto Giuseppe*, domi a Sampierdarena (Genova)
3,50 0[0	373313	28 —	Poggio *Fiorentino* e Pasquale di Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cengio (Genova)	Poggio *Angela Fiorentina* e Pasquale di Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. a Cengio (Genova)
Consolidato 5 0[0	282946	1080 —	Starita *Antonio* di Guglielmo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	Starita *Antonino* di Guglielmo, minore, ecc., come contro
»	203821	1175 —	Bargis *Maria-Rosa* fu Domenico, moglie di Franzini Carlo Camillo fu *Michele*, dom. in Torino. Vincolata	Bargis *Rosa* fu Domenico, moglie di Franzini Carlo Camillo fu *Luigi*
»	181208	20 —	*Marino* Salvatoe, Nunzio, Annetta, Rosa e Francesca, minori, sotto la patria potestà della madre Maranto Rosa di Nunzio, ved. di *Marino* Francesco, dom. a Cefalù (Palermo) con avvertenza di provenienza	*Cimino* Salvatore, Nunzio, Annetta, Rosa e Francesca fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Maranto Rosa di Nunzio, ved. di *Cimino* Francesco, dom. a Cefalù (Palermo), con avvertenza di provenienza

Roma, 13 gennaio 1923. — *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Rettifiche d'intestazione. — 3ª pubblicazione. — (Elenco n. 24).

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
Consolidato 5 0[0	286984	305 —	*Ricci* Santina di Fausto, moglie di Provaroni Gregorio di Marco, dom. in Albano Laziale (Roma)	*Lucci* Santina di Fausto, moglie ecc., come contro
»	184405	150 —	*Masso* Giuseppe fu Giovanni Battista, dom. a Mezzanego (Genova)	*Massa* Giuseppe, ecc., come contro
3,50 0[0 Cat. A.	6858	98 —	Muttoni Lucia di *Antonio*, minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto *Antonio*, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a Muttoni *Antonio* fu Giacomo	Muttoni Lucia di *Giacomo-Antonio*, minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto *Giacomo-Antonio*, con usufrutto vitalizio a Muttoni *Giacomo-Antonio* fu Giacomo
Consolidato 5 0[0	220071	10 —	Muttoni Lucia di *Antonio*, nubile, dom. a Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto vitalizio a Muttoni *Antonio* fu Giacomo.	Muttoni Lucia di *Giacomo-Antonio* nubile, dom. a Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto vitalizio a Muttoni *Giacomo-Antonio* fu Giacomo
»	237317	300 —	Muttoni Lucia di *Antonio*, nubile, e nascituri da Muttoni *Antonio* fu Giacomo, dom. in Oleggio (Novara), con usufrutto come sopra	Muttoni Lucia di *Giacomo-Antonio*, nubile, e nascituri da Muttoni *Giacomo-Antonio* fu Giacomo, dom. in Oleggio (Novara), con usufrutto vitalizio come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 gennaio 1923. — *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE - SITUAZIONE dei debiti pubblici dello Stato

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione		Consistenza rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico			
	Gran Libro del Debito pubblico.			
	Consolidati.			
1	Consolidato 3.50 °/o netto 1906 (ex 3.75 °/o netto)	(*)	—	283.420.158 —
2	Consolidato 3 °/o	(*)	—	4.802.125 97
3	Consolidato 3.50 °/o netto (Cat. A - Creazione 1902)	(*)	—	33.025.983 03
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 °/o netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza		—	32.445.275 62
5	Consolidato 5 °/o netto (RR. decreti 3 gennaio 1917, n. 3, 6 dicembre 1917 n. 1890, e 21 novembre 1919, n. 2168 - 4°, 5° e 6° Prestito nazionale)		—	1.725.607.905 —
	Detto per riscatto polizze dei combattenti (R decreto 7 marzo 1920, n 283)		—	671.020 —
				2.079.972.467 65
	Debiti redimibili.			
6	Obbligaz. 3.50 °/o netto create con la legge 24 dicembre 1908 n. 731 Cat. 1ª	(*)	1960	4.664.800 —
7	Id. 3 °/o id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*)	1960	9.208.400 —
8	Id. 4,50 °/o netto del prestito nazionale (RR. decreti 19 dicembre 1914, n. 1371 e 15 giugno 1915, n. 859 - 1° e 2° Prestito nazionale)		1939	11.236.212 —
9	Id. 5 °/o netto del prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915 n. 1800 - 3° Prestito nazionale)		1940	62.453.890 —
				87.663.302 —
	Rendita in nome della Santa Sede.			
10	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214		—	3.225.000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.			
	Debiti redimibili			
11	Obbligazioni . . 5 °/o della ferrovia Maremmana (Toscana - 10 febbraio 1861)	(*)	1959	1.845.850 —
12	Id. . 5 °/o del prestito Blount (Roma - 11 aprile 1866)	(*)	1940	1.239,981 25
13	Id. . . 3 °/o della ferrovia di Cuneo (2ª emissione)		1948	140.085 —
14	Id. . . 3 °/o della ferrovia Vittorio Emanuele	(*)	1961	2.947.590 —
				6.173.503 25
	Debiti perpetui.			
15	Debito feudale 3 °/o Modena - 3 ottobre 1825)		—	13.963 37

al 31 dicembre 1922 (2° trimestre dell'esercizio 1922-923).

al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 31 dicembre 1922				Consistenza al 31 dicembre 1922	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
8.097.718.800 01	—	—	—	—	283.420.158 —	8.097.718.800 01
160.070.865 67	—	—	—	—	4.802.125 97	160.070.865 67
943.599.515 99	1) 14.336 —	1) 409.600 —	2) 1.206 33	2) 34.456 57	33.039.[illegible]12 73	943.974.649 42
721.006.124 89	3) 1.551 —	3) 34.466 67	4) 18.432 —	4) 409 600 —	32.428.391 62	720.630.991 56
34.512.158.100 —	5) 764.545 —	5) 15.290.900 —	6) 40.295 —	6) 805.900 —	1.726.332.155 —	34.526.643.100 —
13.420.400 —	—	—	7) 20 —	7) 400 —	671.000 —	13.420.000 —
44.447.973.806 56	780.432 —	15.731.966 67	59.953 33	1.250.356 57	8) 2.080.692.946 32	44.462.458.406 66
133.280.000 —	—	—	—	—	9) 4.664.800 —	9) 133.280.000 —
310.280.000 —	—	—	10) 128.400 —	10) 4.280.000 —	9) 9.180.000 —	9) 306.000.000 —
249.693.600 —	—	—	—	—	11) 11.236.212 —	11) 249.693.600 —
1.249.077.800 —	—	—	—	—	11) 62.453.890 —	11) 1.249.077.800 —
1.942.331.400 —	—	—	128.400 —	4.280.000 —	87.534.902 —	1.938.051.400 —
64.500.000 —	—	—	—	—	3.225 000 —	64.500.000 —
36.917.000 —	—	—	12) 17.100 —	12) 342.000 —	1.828.750 —	36 575.000 —
24.799.625 —	—	—	13) 9.131 25	13) 182.625 —	1.230.850 —	24.617.000 —
4.669.500 —	—	—	12) 1.740 —	12) 58.000 —	9) 138.345 —	9) 4.611.500 —
98.253.000 —	—	—	12) 39.795 —	12) 1.326.500 —	9) 2.907.795 —	9) 96.926 500 —
164.639.125 —	—	—	67.766 25	1.909.125 —	6.105 740 —	162.730.000 —
465.445 70	—	—	—	—	13.963 37	465.445 70

N. d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
16	Obbligazioni 3 0[0 della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	190.005 —
17	» 5 0[0 della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1.076.525 —
18	Titoli ferrovie Monferrato — Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	14.700 —
19	Titoli ferrovie Monferrato — Obbligazioni 3 0[0 della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	(*) 1956 (**)	245.115 —
20	Titoli ferrovie Monferrato — Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1964 (***)	—
21	Obbligaz. ferrovie romane — 3 0[0 delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D¹ - D²)	(*) 1953 (**)	3.234.255 —
22	Obbligaz. ferrovie romane — 3 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	315.894 60
23	Obbligaz. ferrovie romane — 5 0[0 della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1.471.800 —
24	Obbligaz. ferrovie romane — 3 0[0 delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	641.355 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 0[0 per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	25.650.165 —
26	Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di sistemazione del Tevere — emissione 1883 della 2ª serie; emissioni 1884 e 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95	1934; 1936; 1944	733.200 —
27	Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1.376.050 —
28	Obbligazioni 5 0[0 delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	4.949.575 —
29	Obbligazioni 5 0[0 per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	176.000 —
30	Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	1959	80.448 —
			40.155.087 60
	Debiti perpetui.		
31	Debito 5 % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987.012 46
32	Debito 5 % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1 050.282 24
33	Rendita 3 % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94.252 41
34	Id id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593.259 25
35	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1.420 83
			2.726.227 19

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del debito pubblico	Consolidati	2.079.972.467 65
	Debiti redimibili	87.663.302 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3.225.000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6.173.506 25
	Debiti perpetui	13,963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	40.155,087 60
	Debiti perpetui	2.726.227 19
	Totale	2.219.929.554 06

Dalla Direzione generale del Debito pubblico — Roma, 31 gennaio 1923.

Il direttore capo di ragioneria
G. DE FLAMINII.

al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 31 dicembre 1922				Consistenza al 31 dicembre 1922	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
6.333.500 —	—	—	12) 2,295 —	12) 76.500 —	9) 197.710 —	9) 6.257.000 —
21.530.500 —	—	—	12) 5,250 —	12) 105,000 —	1.071.275 —	21.425.500 —
735.000 —	—	—	—	—	14.700 —	735.000 —
8.170.500 —	—	—	—	—	9) 245,115 —	9) 8.170.500 —
6.912.000 —	—	—	—	—	—	6.912.000 —
107.808.500 —	—	—	12) 61,620 —	12) 2.054.000 —	9) 3.172.635 —	9) 105.754.500 —
10.529.820 —	—	—	—	—	9) 315.894 60	9) 10.529.820 —
29.436.000 —	—	—	12) 50,560 —	12) 1.010.000 —	1.421.300 —	28.426.000 —
21.378.500 —	—	—	12) 11,985 —	12) 399.500 —	9) 629.370 —	9) 20.979.000 —
855.005.500 —	—	—	—	—	9) 25.650.165 —	9) 855.005.500 —
14.664.000 —	—	—	10) 26.100 —	10) 522.000 —	9) 707.100 —	9) 14.142.000 —
27.521.000 —	—	—	—	—	1.376.050 —	27.521.000 —
98.991.500 —	—	—	—	—	4.949.575 —	98.991.500 —
3.520.000 —	—	—	12) 4.950 —	12) 99.000 —	171.050 —	3.421.000 —
3.352.000 —	—	—	10) 768 —	10) 32.000 —	79.680 —	3.320.000 —
1.215.888.320 —	—	—	163.468 —	4.298.000 —	39.991.619 60	1.211.590.320 —
19.740.249 20	—	—	—	—	987.012 46	19.740.249 20
21.005.644 80	—	—	—	—	1.05 .282 24	21.005.644 80
3.141.747 —	—	—	—	—	94.252 41	3.141.747 —
19.775.308 34	—	—	—	—	593.259 25	19.775.308 34
47.360 93	—	—	—	—	1.420 83	47.360 93
63.710.310 27	—	—	—	—	2.726.227 19	63.710.310 27
44.447.973.806 56	780.432 —	15.734.966 67	59.953 33	1,250.366 57	2.080.692.946 32	44.462.458.406 66
1.942.331.400 —	—	—	128.400 —	4.280.000 —	87.534.902 —	1.938.051.400 —
64.500.000 —	—	—	—	—	3.225.000 —	64.500.000 —
164.639.125 —	—	—	67.766 25	1.909.125 —	6.105.740 —	162.730.000 —
465.445 70	—	—	—	—	13.963 37	465.445 70
1.215.888.320 —	—	—	163.468 —	4.298.000 —	39.991.619 60	1.211.590.320 —
63.710.310 27	—	—	—	—	2.726.227 19	63.710.310 27
47.899.508.407 53	780.432 —	15.734.966 67	419.587 58	11.737.491 57	2.220.290.398 48	47.903.505.882 63

Il Direttore generale del Debito pubblico
GARBAZZI.

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	21.337.232 —
2	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0[0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	7.353.441 47
3	Certificati ferroviari di credito con interesse 3.50 0[0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	16.959.719 32
4	Buoni del tesoro a lunga scadenza 3,50 0[0. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	320.425 —
5	Buoni del tesoro triennali e quinquennali creati con decreto-legge 5 maggio 1916, n. 505	—	261.616.270 —
6	Buoni del tesoro settennali a premi creati coi RR. decreti 30 dicembre 1920 n. 1723, e 8 settembre 1921, n. 1250	—	100.000.000 —
7	Buoni e titoli del tesoro speciali collocati all'estero	—	649.011.133 45
8	Crediti aperti da Governi esteri	—	431 744.511 70
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		1.488.342.732 94

Dalla Direzione generale del tesoro - Roma, li 31 gennaio 1923.

RIASSUNTO

	Consistenza rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico*	2.219.929.554 06
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro*	1.488.342.732 94
TOTALE GENERALE	3.708.272.287 —

Al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 31 dicembre 1922				Consistenza al 31 dicembre 1922	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
773.600.345 —	—	—	322.467 —	5.911.489 56	21.014.765 —	767.688.855 44
201.464.149 80	—	—	(b) 97.079 22	(a) 2.659.704 66	7.256.362 25	198.804.445 14
484.563.409 13	—		(f) 189.744 79	5.421.279 81	16.769.974 53	479.142.129 32
9.155.000 —	—	—	—	—	320.425 —	9.155 000 —
5.232.325.400 —	30.533.165 —	d) 610.663,300 —	9.014.435 —	(e) 180.288.700 —	283.135.000 —	5.662.700.000 —
2.000.000.000 —	82.515.000 —	1.650.300.000 —	—	—	182.515.000 —	3.650.300.000 —
12.980.222.669 —	18.183.620 —	b) 363.672.400 —	—	—	667.194.753 45	13.343..895.069 —
8.634.890.233 86	—	—	2 223.042 51	44.460.850 21	429.521.469 19	(g) 8.590.429.383 65
30.316.221.206 79	131.231.785 —	2.624.635.700 —	11.846.768 52	(c) 238.742.024 24	1.607.727.749 42	32.702.114.882 55

Il Direttore generale del Tesoro
CONTI ROSSINI

GENERALE

Al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 31 dicembre 1922				Consistenza al 31 dicembre 1922	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
47.899.508.407 53	780.432 —	15.734.966 67	419.587 58	11.737.491 57	2.220.290.398 48	47.903.505.882 63
30.316.221.206 79	131.231.785 —	2.624.635.700 —	11.846.768 52	238.742.024 24	1.607.727.749 42	32.702.114.882 55
78.215.729.614 32	132.012.217 —	2.640.370.666 67	12.266.356 10	250.479.515 81	3.828.018.147 90	80.605.620.765 18

Aumento di rendita L. 119.745.860 90

Aumento di capitale L. 2.389.891.150 86

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. (Fanno eccezione le serie *A* e *B* delle ferrovie Livornesi 3 % e l'emissione 1860 della ferrovia Lucca-Pistoia).

(**) Gli interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetta alla tassa di negoziazione

(1) Rendita e capitale nominale inscritti, durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione di rendita 4,50 0/0 netto in seguito ad accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, num. 483	Rendita L.	13.356 —	Capitale nominale L.	381.600 —
Detto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	980 —	» » »	28.000 —
	Rendita L.	14.336 —	Capitale nominale L.	409.600 —
(2) Rendita e capitale nominale annullati durante il *1° trimestre dell'esercizio* per ricostituzione nel consolidato 4,50 0/0 netto perchè riconosciuta destinata a scopi di pubblica beneficenza	Rendita L.	16 33	Capitale nominale L.	466 57
Detto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	1.190 —	» » »	34.000 —
	Rendita L.	1.206 33	Capitale nominale L.	34,466 57
(3) Rendita e capitale nominale iscritti durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione di rendita 3,50 0/0 netto (1902) perchè riconosciuta destinata a scopi di pubblica beneficienza, ai termini della legge 21 dicembre 1903, n. 483	Rendita L.	21 —	Capitale nominale L.	466 67
Detto, detto, accese durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	1.530 —	» » »	34.000 —
	Rendita L.	1.551 —	Capitale nominale L.	34.466 67
(4) Rendita e capitale nominale annullati, durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3,50 0/0 netto (1902) essendo cessato nell'Ente titolare lo scopo della pubblica beneficenza ai termini della legge 21 dicembre 1903, n. 483	Rendita L.	17.172 —	Capitale nominale L.	381.600 —
Detto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	1.260 —	» » »	28.000 —
	Rendita L.	18.432 —	Capitale nominale L.	409.600 —
(5) Rendita e capitale nominale dei titoli iscritti durante il *1° trimestre dell'esercizio* per il cambio dei titoli austriaci stampigliati (R. decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	Rendita L.	178.935 —	Capitale nominale L.	3.578.700 —
a) Rendita e capitale nominale dei titoli iscritti nel 2° *trimestre dell'esercizio*: per il cambio dei titoli austriaci stampigliati (R. D. 3 novembre 1921, n. 1584) . Rend. L. 585,570 — Cap. nom. L. 11,711,400 — Rendita del VI Prestito per creazione . . . . » 40 — » » 800 — Rend. L. 585.610 — Cap. nom. L. 11.712.200 —	» »	585.610 —	» » »	11,712.200 —
	Rendita L.	764.545 —	Capitale nominale L.	15.29[illegible].900 —
(6) Rendita e capitale nominale dei titoli del VI Prestito annullati durante il *1° trimestre dell'esercizio* perchè esuberanti ai bisogni della sottoscrizione	Rendita L.	23.795 —	Capitale nominale L.	475.900 —
Deto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	16.500 —	» » »	330.000 —
	Rendita L.	40.295 —	Capitale nominale L	805.900 —
(7) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati durante il 2° *trimestre dell'esercizio* per tramutamento in titoli al portatore	Rendita L.	20 —	Capitale nominale L.	400 —

(8) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto. Cat. A (Creazione 1902)	Antiche rendite con. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	510.951	18.603	28.261	31.292	294.014	883.121
id. al portatore	1.885.073	24.589	82.893	—	10.257.704	12.244.259
id. miste	6.434	24	418	—	—	6 876
Assegni provvisori nominativi	19.467	711	3.340	9.842	—	33.360
id. id. al portatore	1.437	75	424	—	—	1.936
	2.423.362	44.002	115.336	41.134	10.545.718	13.169.552

	Ammontare della rendita e del capitale nominale					Totale
	(3.50 % netto ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto Cat. A (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative:						
rendita	128.291.240 —	3.274.035 —	26.042.803 50	32.414.238 —	454.577.620 —	644.599.936 50
capitale nominale	3.665.464.000 —	109.134.500 —	744.080.100 —	720.316.400 —	9.091.552.400 —	14.330.547.400 —
Rendite al portatore:						
rendita	154.238.479 50	1.525.311 —	6.941.892 50	—	1.272.425.535 —	1.435.134.218 —
capitale nominale	4.406.813.700 —	50.843.700 —	198.425.500 —	—	25.448.510.700 —	30.104.593.600 —
Rendite miste:						
rendita	864.370 50	1.815 —	45.297 —	—	—	911.482 50
capitale nominale	24.696.300 —	60.560 —	1.294.200 —	—	—	26.051.000 —
Assegni provvisori nominativi:						
rendita	24.812 18	873 90	5.621 41	14.156 62	—	45.467 11
capitale nominale	708.919 43	29.130 —	160.697 42	314.591 56	—	1.213.338 41
Assegni provvisori al portatore:						
rendita	1.255 82	91 07	495 32	—	—	1.842 21
capitale nominale	35.880 58	3.035 67	14.152 —	—	—	53.068 25
Totali:						
rendita	283.420.158 —	4.802.125 97	33.039.112 73	32.428.394 62	1.727.003.155 —	2.080.692.946 32
capitale nominale	8.097.718.800 01	160.070.865 67	943.974.649 42	720.630.991 56	34.540.063.100 —	44.462.458.406 66

8) Le iscrizioni al nome certificati vigenti al 31 dicembre 1922, sono le seguenti:

DEBITI	Quantità	Rendita	Capitale nominale
Obbligazioni 3.50 % netto	1.074	2.408.770 —	68.822.000 —
id. 3 % netto	2.145	5.291.067 —	176.368.900 —
id. 3 % della Ferrovia di Cuneo	27	6.495 —	216.500 —
id. 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	277	87.345 —	2.911.500 —
id. 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	23	9.840 —	328.000 —
id. 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	31	16.290 —	543.000 —
id. 3 % delle Ferrovie Livornesi	146	78.825 —	2.627.500 —
id. 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	4	5.140 80	171.360 —
id. 3 % delle Ferrovie Romane (obbligazioni comuni)	56	75.390 —	2.513.000 —
id. ferroviarie 3 % per le reti Mediterranea - Adriatica e Sicula	6.390	1.853.535 —	61.784.500 —
Id. 5 % per i lavori del Tevere	2	220.200 —	4.404.000 —
	10.175	10.052.897 80	320.690 260 —

10) Rendita e capitale nominale dei titoli rimborsabili per estrazione a sorte.

11) Le rendite dei Prestiti Nazionali 4,50 0[0 e 5 0[0 netto redimibili sono così costituite:

	Titoli al nome		Titoli al portatore	
	Quantità	Rendita	Quantità	Rendita
Prestito Nazionale 4,50 0[0 netto - (1ª e 2ª emissione)	7.701	1.190.925 —	246.136	10.045.287 —
Prestito Nazionale 5 0[0 netto (1916)	22.732	8.449.575 —	1.092.098	54.004.315 —
	30.433	9.640.500 —	1.338.234	64.049.602 —

12) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

13) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso per l'ammortamento

Annotazioni
per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.

(a) Diminuzione corrispondente alla quota semestrale di ammortamento scaduta il 31 dicembre 1922, inserita per memoria a bilancio, e non ancora corrisposta alla Società.

(b) Aumento per nuovo collocamento di buoni speciali presso la Banca d'Inghilterra, in estinzione di interessi su buoni gi scaduti.

c) Diminuzione corrispondente ad estinzione di nostri debiti minori verso l'estero e precisamente verso il Canadà, la Svezia e l'Olanda,

(d) Aumento per buoni triennali e quinquennali alienati durante il 1° e 2° trimestre dell'esercizio 1922-923.

(d-bis) Aumento per nuove emissioni settennali verificatesi nel 2° trimestre dell'esercizio 1922-923.

(e) Diminuzione per buoni triennali e quinquennali scaduti il 1° ottobre 1922.

(f) Diminuzione corrispondente alla quota d'ammortamento compresa nella rata semestrale di scadenza 1° gennaio 1923.

(g) Questa cifra non comprende l'ammontare degli interessi sul debito di guerra verso gli Stati Uniti dei quali è sospeso il pagamento dal 15 ottobre 1919.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione dei buoni del tesoro quinquennali, 4ª emissione, nn. 122 e 123 di L. 2600 (duemilaseicento) ciascuno, intestati rispettivamente a Mudu Eusebio fu Salvatore e Mudu Luigi fu Salvatore, quali maggiorenni

Tali buoni, giusta l'atto di notorietà del 30 dicembre 1922 della pretura di Recco ed i relativi certificati di nascita dovevano invece essere intestati agli stessi quali minori sotto la patria potestà della madre Montepagano Olga fu Vincenzo, vedova Mudu.

Si diffida, perciò, chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 8 febbraio 1923.

Per il direttore generale
CIRILLO.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze

Sezione di filosofia e filologia

FONDAZIONE VILLARI

È aperto l'ottavo concorso della Fondazione Villari pel triennio 1924-926.

A norma dello statuto, possono prendervi parte tutti i laureati in Italia negli anni 1920, 1921, 1922 e 1923.

I concorrenti dovranno presentare la domanda in carta da bollo da una lira, corredata del diploma di laurea, in originale o in copia autentica, del certificato degli esami e della fede di nascita

Oltre a questi documenti, essi dovranno presentare un lavoro, manoscritto o a stampa, nel quale sia svolto un argomento concernente le relazioni con il Levante delle città marinare italiane, della Penisola e della Dalmazia.

La domanda, coi titoli e coi documenti indicati, dovrà essere presentata alla segreteria del Regio Istituto di studi superiori in Firenze (piazza San Marco n. 2) non più tardi del 31 dicembre 1923.

Il vincitore del concorso avrà un assegno di L. 2000 all'anno, pagabili a rate trimestrali anticipate, e, sarà libero di studiare dove gli piaccia; dovrà però render conto per iscritto, alla fine d'ogni anno, degli studi fatti; e dovrà presentare, alla fine del triennio, un nuovo lavoro storico, dentro il campo di studi suddetto, già stampato, o da stamparsi a sua cura, del quale resterà a lui la proprietà letteraria.

Firenze, 1° febbraio 1923.

Il presidente
Olinto Marinelli.

Il segretario
F. De Capo.

INSERZIONI

(2ª pubblicazione).

Banca di sconti e depositi di Dicomano

ANONIMA

Capitale sociale L. 35.000,00 — Fondo di riserva L. 93.000,00

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 12 marzo 1923, alle ore 9,30, nella sede sociale posta in Dicomano, piazza Buonamici n. 36, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del presidente e del consigliere delegato.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sulla gestione 1922.
3. Consuntivo 1922 e riparto degli utili.
4. Elezione dei consiglieri in sostituzione di quelli scadenti per sorteggio.
5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e loro emolumento.
6. Cauzione degli amministratori e del cassiere.
7. Modifiche al regolamento generale interno della Banca.
8. Eventuali.

Occorrendo la seconda convocazione questa sarà tenuta il giorno 19 marzo 1923, alle ore 9,30, senza bisogno di nuovo avviso.

Dicomano, 5 febbraio 1923.

Il consigliere delegato
avv. Silvio Anzilotti.

7392 — A pagamento.

Tramvie elettriche intercomunali

Società anonima

SEDE IN BERGAMO

Capitale L. 750.000 interamente versato

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 3 marzo 1923, alle ore 11, presso la Camera di commercio di Bergamo, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
2. Determinazione della retribuzione ai sindaci per il 1923.
3. Nomina di un amministratore uscente per compiuta rappresentanza.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Nel caso che l'assemblea non riuscisse valida per mancanza del numero legale, resta fin d'ora riconvocata per lunedì 5 detto mese, alle ore e località suindicate.

Per parteciparo all'assemblea occorre depositare le azioni alla Banca piccolo credito bergamasco, o presso altri Istituti di credito locali.

Bergamo, 10 febbraio 1923.

L'Amministrazione.

7524 — A pagamento.

DOLOMITE DI MARONE

Società anonima

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 4 marzo 1923, alle ore 14 in Brescia presso lo studio del sig. ing. Camillo Franchi, via XX Settembre, 4-A, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio dell'esercizio 1922.
2. Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di sindaci effettivi e supplenti.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922-923.

Risultando deserta la prima adunanza, l'assemblea resta fin da ora fissata la seconda convocazione per lo stesso giorno di domenica 4 marzo 1923, alle ore 15, e nel medesimo luogo, con l'ordine del giorno suindicato.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore, non più tardi del giorno 28 febbraio p., presso la sede sociale.

Nei rapporti delle azioni nominative varranno le risultanze del libro dei soci alla data corrispondente ai termini di deposito per le azioni al portatore.

Brescia, 4 febbraio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

7528 — A pagamento.

Lanificio Varesi Lombardo

LODI

ANONIMA PER AZIONI

Capitale L. 3.600.000 versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per domenica 11 marzo 1923, alle ore 10, nei locali dello stabilimento, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922 e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e del riparto utile.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
4. Retribuzione dei sindaci per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

Aumento del capitale sociale e conseguente modificazione dell'art. 5 dello statuto.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore almeno cinque giorni prima del giorno della stessa, nella sede sociale o presso la Banca popolare di Lodi o presso la succursale di Lodi del Credito commerciale.

Lodi, 7 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7529 — A pagamento.

Società anonima immobiliare "Olona"

Sede in MILANO - Capitale L. 1.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 12 marzo p. v., nei locali della sede sociale in Milano, via Spiga n. 25, alle ore 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione della presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione del Collegio sindacale.
4. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
5. Nomina di n. 4 consiglieri in sostituzione di altrettanti scadenti e rieleggibili.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
7. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
8. Eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la cassa sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea

In caso di mancanza del numero legale l'assemblea s'intende convocata in seconda convocazione per il giorno 29 marzo, ad ore 21, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

7535 — A pagamento.

Società anonima cooperativa produzione e consumo La Galliatese

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale che si terrà il giorno 4 marzo 1923, alle ore 13.30 nel salone della sede Centrale, via Sempione n. 8, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale adunanza precedente.
2. Approvazione relazione dei sindaci bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina dell'amministrazione essendo dimissionaria.
4. Nomina di tre sindaci effettivi o due supplenti.
5. Nomina di tre probiviri.

L'adunanza di seconda convocazione in difetto del numero legale avrà luogo nella successiva domenica 11 marzo nel medesimo locale e nella medesima ora e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Galliate, 9 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7530 — A pagamento.

BANCA PIEMONTE

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

Sede via Sant'Anselmo numero 24 angolo via Silvio Pellico TORINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per la sera dell'8 marzo p. v., alle ore 20,30, nella sede sociale, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale dell'assemblea precedente.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Bilancio al 31 dicembre 1922.
5. Deliberazioni a senso dell'art. 22-*bis*, lettera *b)* dello statuto sociale.
6. Elezione di 3 consiglieri, 3 sindaci effettivi, due supplenti e 3 probiviri.

Verificandosi la mancanza del numero legale l'assemblea in seconda convocazione è fissata per il 15 marzo p. v., alla medesima ora e nel medesimo locale e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Torino, 8 febbraio 1923.

Il presidente
A. C. Zambelli.

7552 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA Agenzia Italiana di Pubblicità

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

SEDE IN MILANO

Gli azionisti sono invitati in assemblea ordinaria e straordinaria della Società per il giorno 3 marzo 1923, alle ore 15 in una sala della Banca nazionale di credito, sede di Milano, via Tommaso Grossi n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione per la gestione 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Discussione e delibero relative ai precedenti oggetti.
5. Completamento del Consiglio d'amministrazione.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Emolumento ai sigg. sindaci per l'esercizio 1922.
8. Comunicazioni eventuali e varie.

Parte straordinaria:

1. Deliberazioni relative alle risultanze del bilancio 1922.
2. Aumento di capitale sociale.
3. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale di Milano, oppure presso le sedi di Milano e Roma del Banco di Roma, non oltre il giorno 25 febbraio 1923.

Milano, 12 febbraio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

7551 — A pagamento.

Società Anonima Italiana per Fabbricati Scolastici

Capitale sociale L. 1.200.000 interamente versato

I signori azionisti della Società anonima italiana per fabbricati scolastici sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 3 marzo 1923, alle ore 18, nella sede della Società al Viale Manzoni n. 5, in Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Emolumento ai sindaci per l'anno 1922.
5. Nomina di due consiglieri scaduti e rieleggibili.
6. Nomina dei sindaci.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fissata alle ore 19 dello stesso giorno, nella stessa località e col medesimo ordine del giorno.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto non più tardi del giorno 25 febbraio 1923 presso la Cassa sociale.

Roma, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7560 — A pagamento.

Banca popolare cooperativa anonima di Novara

a capitale illimitato

Fondata nel 1872

Capitale al 31 dicembre 1922 L. 31.408.350
Riserve L. 15.916.570

Assemblea generale ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 4 marzo 1923, alle ore 14, in una sala del palazzo della Banca in via Negroni, n. 12, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rendiconto dell'esercizio 1922; relazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Nomina del presidente, del vice presidente e di sei consiglieri.
3. Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.
4. Nomina di tre arbitri effettivi e di tre arbitri supplenti.

Nel caso che in detto giorno 4 marzo 1923 l'assemblea non risultasse in numero per deliberare validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, o non potesse esaurirne la discussione, si terrà adunanza di 2ª convocazione, senz'altro avviso, nella domenica successiva 11 marzo 1923 alla stessa ora, nel medesimo locale e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Novara, 13 gennaio 1923.

Il presidente
avv. Cesare Bernini.

Il direttore generale
rag. Ernesto Giardini.

Il segretario
avv. G. D. Delfino.

7561 — A pagamento.

Istituto Italiano di Credito Fondiario

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale statutario L. 100.000.000
Emesso e versato Lire 40.000.000

Ai termini dell'art. 47 dello statuto sociale, l'assemblea generale ordinaria e straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario è convocata per il giorno di lunedì 12 marzo corrente anno, alle ore 15, nei locali della sede sociale in Roma, via Piacenza n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti a norma dell'art. 63 dello statuto.
4. Determinazione dell'assegno annuale ai sindaci.
5. Nomina di amministratori.
6. Nomina dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Estensione delle operazioni dell'Istituto in paesi stranieri ove esistono nuclei importanti di italianità.
2. Conseguenti modificazioni dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto non più tardi del giorno 1° marzo, cioè 10 giorni prima dell'adunanza (art. 49) presso uno degli Stabilimenti sottoindicati.

Gli intestatari di certificati nominativi potranno ritirare fino alla stessa data, il biglietto di ammissione presso le sedi della Banca d'Italia sotto indicate, contro presentazione dei certificati suddetti e delle ricevute provvisorie di deposito delle loro azioni.

L'assemblea generale si compone di tutti coloro che posseggono una o più azioni (art. 46).

Gli azionisti potranno farsi rappresentare all'assemblea da un mandatario, purchè il mandato sia conferito ad altro azionista avente diritto a far parte dell'assemblea, a tenore dell'articolo 46 (art. 50).

I consiglieri di amministrazione ed il direttore generale non possono essere mandatari (art. 50).

L'azionista ha diritto ad un voto fino a 20 azioni, e quindi ad un altro voto per ogni altre 20 azioni da lui possedute o rappresentate, non mai più di 500 voti fra quelli propri e quelli rappresentati (art. 51).

Per la costituzione legale dell'assemblea in sede ordinaria è necessario l'intervento di tanti azionisti presenti o rappresentati, i quali abbiano complessivamente depositata una quinta parte almeno delle azioni emesse (art. 52).

Per la costituzione legale dell'assemblea in sede straordinaria è necessario invece l'intervento di tanti azionisti presenti o rappresentati, i quali abbiano complessivamente depositata una terza parte almeno delle azioni emesse (art. 55).

Le deliberazioni dell'assemblea generale, in conformità dello statuto, obbligano tutti gli azionisti assenti o dissidenti, salvo il disposto degli ultimi capoversi dell'art. 158 del Codice di commercio (art. 60).

Roma, 12 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

ELENCO

degli Stabilimenti incaricati di ricevere in deposito le azioni:

Roma, Banca d'Italia, (sede incaricata del servizio di Cassa dell'Istituto).
Roma, Banco di Roma, sede.
Bari, Banca d'Italia
Bologna, idem
Firenze, idem
Genova, idem
Livorno, idem
Milano, idem
Milano, Banca commerciale italiana
Milano, Credito italiano
Napoli, Banca d'Italia
Palermo, idem
Torino, idem
Venezia, idem
Venezia, Assicurazioni generali
Trieste, Banca d'Italia
Trieste, Assicurazioni generali.

7562 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società anonima Ripalta con sede in Milano e col capitale di L. 600.000, sono convocati in assemblea per il giorno 3 marzo 1923, alle ore 11, in Milano, presso la sede sociale via Morosini n. 16, ed in difetto di numero legale per il giorno 5 marzo 1923, medesima ora e località, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina del Collegio sindacale — Indennità ai sindaci effettivi.

Per l'intervento a detta assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni entro il 25 febbraio 1923 in Milano presso la Banca Milanese di Credito e presso la Cassa sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

7584 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA
per lo spurgo dei pozzi neri
col sistema inodoro atmosferico in Verona

Capitale sociale L. 60.000 - Riserva L. 5245.90

Avviso

Si invitano tutti gli azionisti ad intervenire all'assemblea del 7 marzo prossimo, alle ore 16, nel locale di ufficio, via Stella n. 17, in caso di diserzione avrà luogo il successivo 15 marzo, stessa ora, e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli azionisti.

Per essere ammessi alla riunione dovranno depositare le azioni cinque giorni prima all'ufficio sociale.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di vigilanza e dei sindaci sulla gestione sociale 1922 ed approvazione del relativo bilancio.
2. Nomina di cinque consiglieri di vigilanza scaduti per anzianità, dei quali quattro rieleggibili ed uno dimissionario.
3. Nomina di tre sindaci effettivi scadenti per anzianità e rieleggibili.
4. Nomina di due sindaci supplenti scadenti per anzianità, uno dei quali è rieleggibile.
5. Nomina dell'amministratore sociale scadente per anzianità e rieleggibile.

Verona, 15 febbraio 1923.

La Presidenza.

7565 — A pagamento.

Società anonima costruzioni " Ing. Andreotti e C. "

Capitale versato L. 500.000

SEDE IN CREMONA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di sabato 3 marzo 1923, alle ore 14, in altro dei locali della Camera di commercio in Cremona, via Beltrami, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922.

2. Discussione e approvazione di detto bilancio e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:
1. Proposta di modificazione dell'art. 4 dello statuto sociale, nel senso di dare facoltà al Consiglio di elevare il capitale sociale da L. 500.000 fino a L. 2.000.000 in una o più riprese.

Per essere ammessi all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore non più tardi del giorno 27 febbraio 1923 presso la Banca popolare e del Credito commerciale di Cremona.

Nel caso in cui l'assemblea andasse deserta è fin d'ora fissata in seconda convocazione per il giorno di domenica 4 marzo 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Cremona, 9 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7567 — A pagamento.

PICCOLO CREDITO LOMBARDO

Società anonima cooperativa

Capitale illimitato

Sede in Milano - Via Carlo Alberto, n. 29

Avviso di convocazione

di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nella sede sociale in Milano, via Carlo Alberto, n. 29, il giorno 4 marzo 1923, alle ore 14,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili
4. Assegno ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.

Parte straordinaria:
1. Trasformazione della Società ed aumento del capitale sociale.
2. Conseguenti modifiche allo statuto sociale.
3. Nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione.
4. Nomina dei sindaci.
5. Eventuali e varie.

N. B. — Qualora la prima adunanza andasse deserta, l'assemblea s'intende convocata per il giorno 11 marzo prossimo, nella stessa sede ed alla medesima ora, e le deliberazioni, in tal caso, saranno valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

7566 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Azienda trasporti G. Zoncada

Sede in Milano

Via S. Clemente, n. 8

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Milano, via S. Clemente, n. 8, per il giorno 1° marzo 1923, ad ore 14, in prima convocazione e per il successivo giorno 2 marzo, stessa ora e luogo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
3. Determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno depositare le azioni almeno cinque giorni prima della convocazione presso la cassa della Società alla sede sociale.

Milano, 5 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7568 — A pagamento.

Società anonima

CEMENTI E AFFINI

MONOPOLI

Capitale sociale L. 2,000,000 interamente versato

Gli azionisti di questa società sono convocati in assemblea ordinaria di prima convocazione per il giorno di mercoledì 14 marzo prossimo, alle ore 16 precise, e, in difetto di numero legale in assemblea di seconda convocazione per lo stesso giorno, alle ore 17 precise, nella sala della società operaia di questa città, in via Insanguine, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del collegio dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Determinazione della retribuzione dovuta al consigliere delegato.
5. Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del defunto cav. Francesco Mengano.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'anno 1923.

Monopoli, 10 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
G. Oneglia.

7569 — A pagamento.

Banca popolare siracusana

Società anonima

Capitale versato L. 1.115.000

SEDE IN SIRACUSA

Avviso

Il Consiglio d'amministrazione invita i signori soci a convenire in assemblea generale ordinaria per il giorno 4 marzo 1923, alle ore 10, nel locale della Banca, sito in Siracusa, via Roma n. 5, per trattare il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, e deliberazioni relative.
4. Nomina di due consiglieri in sostituzione dei due uscenti.
5. Nomina dei sindaci.

In mancanza di numero legale l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 11 marzo 1923, all'ora su indicata nello stesso locale.

Siracusa, 9 febbraio 1923.

Per il Consiglio di amministrazione
il presidente
comm. rag. F. Boccadifuoco.

7570 — A pagamento.

Banca Litoranea - Viareggio (Lucca)

Società anonima sedente in Viareggio

Capitale versato L. 2.000.000 — Riserva L. 50.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Viareggio - presso la sede sociale in via Garibaldi n. 92 - per le ore 10 antimeridiane del giorno 15 marzo 1923, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

a) Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922, della relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci

b) Deliberazioni sul riparto degli utili conseguiti nell'esercizio 1922.

c) Determinazione dell'emolumento ai sindaci per il 1922.

d) Nomina di quattro consiglieri di amministrazione, in surrogazione di tre consiglieri scaduti di ufficio e rieleggibili, e un dimissionario.

e) Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

N. B. - Per intervenire all'assemblea i signori azionisti debbono effettuare il deposito delle azioni entro le ore 16 del giorno 12 marzo 1923 presso la Cassa sociale o presso la Cassa di risparmio di Lucca in Lucca. (Art. 23 dello statuto).

Il Consiglio d'amministrazione.

7571 — A pagamento.

LA REALE

Società anonima
di assicurazioni contro i danni della grandine

Capitale sociale L. 2.250.000 completamente versato

Sede generale: BOLOGNA

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria dei soci per il giorno di giovedì 1° marzo 1923, alle ore 11, nella sede della Società, per la trattazione dei seguenti

Oggetti:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
3. Riferimento del Comitato dei sindaci.
4. Conto profitti e perdite e bilancio 1922.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti per l'esercizio 1923 e loro retribuzione.

Qualora l'assemblea non potesse aver luogo nel giorno di cui sopra, resta fin d'ora fissata per il giorno di giovedì 8 marzo, alle ore 11, in seconda convocazione.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore devono avere depositate le azioni possedute, presso la Direzione della Reale grandine in Bologna, o presso la Direzione della Fondiaria in Firenze, e ciò cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Bologna, 10 febbraio 1923

Il presidente
Enrico Pini.

Il direttore
avv. Giovanni Zanotti.

7572 — A pagamento.

BANCA NAZIONALE COSTRUTTORI

Società anonima

Capitale sociale L. 1.200.000 interamente versato

Sede sociale e Direzione centrale in Genova, piazza Umberto I, n. 23

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 8 marzo 1923, alle ore 14, in Genova, nella sede del Collegio imprenditori, costruttori ed affini, in via Innocenzo Frugoni, n. 15, int. 2, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di cinque sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Parte straordinaria:

5. Aumento del capitale sociale.
6. Modifiche agli articoli 5, 6, 7 e 20 dello statuto sociale.

Occorrendo una seconda convocazione, resta fissata per il giorno 16, alle ore 14, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Il bilancio e la relazione dei sindaci sono depositati presso la sede sociale, a libera visura dei signori azionisti.

A termini dell'art. 20 dello statuto sociale possono intervenire all'assemblea, e farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di voto, tutti gli azionisti inscritti nel libro dei soci, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la convocazione

Genova, 10 febbraio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il segretario
F. Cavaliere.

7575 — A pagamento.

Società anonima fratelli Sulzer

MILANO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 7 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Paleocapa, n. 3, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e delibere relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione delle loro indennità.
4. Eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto alla Cassa sociale entro il giorno 28 febbraio 1923.

Milano, 8 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7574 — A pagamento.

Società anonima Manifattura italiana bottoni

Sede in PALAZZOLO S/O (Brescia)

Capitale sociale L. 200.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 4 marzo p. v., alle ore 14, presso gli uffici della Banca Svanetti e C. in Palazzolo sull'Oglio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale.
2. Nomina delle cariche sociali.

Le azioni per l'intervento all'assemblea dovranno essere depositate non più tardi del 26 febbraio corr. presso la Banca Svanetti e C. suddetta.

Nel caso di seconda convocazione la stessa è indetta nello stesso luogo ed ora pel successivo 11 marzo.

Palazzolo S/O, 10 febbraio 1923.

Per l'incaricato dell'atto sociale
dott. Bonardi.

7573 — A pagamento.

Istituto nazionale di Credito

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 2.000.000 - interamente versato

MILANO

Via S. M. Fulcorina, n. 9

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede per il giorno 5 marzo, alle ore 11, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci

Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, deliberazioni relative.

2. Fissazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'anno 1923.

Milano, 9 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7578 — A pagamento.

Officina di Sesto San Giovanni o Valsecchi Abramo

Anonima con sede in Milano

Capitale L. 5.000.000 versati

I signori azionisti sono convocati in tornata ordinaria per le ore 10 del 1° marzo 1923, in prima convocazione, e per la stessa ora del giorno successivo, in seconda eventuale convocazione, in Milano, presso la sede sociale in via Ariberto, n. 13, per deliberare sugli oggetti di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
Relazioni del Consiglio e dei sindaci.
Deliberazioni relative anche al riparto utili.
2. Determinazione del numero dei consiglieri e nomina di consiglieri di amministrazione.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Il deposito delle azioni dovrà aver luogo presso le sedi di Milano, Genova, Torino, Firenze e Napoli della spett. Banca commerciale italiana entro il 23 febbraio 1923, per intervenire alla adunanza di prima convocazione ed entro il giorno successivo per quella eventuale di seconda convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

7579 — A pagamento.

Società utilizzazione forze latenti anonima

S. U. F. L. A.

Via Paolo Emilio Imbriani numero 39

Capitale sociale L. 225.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 2 marzo prossimo, alle ore 16, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:
1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Situazioni dei conti e loro approvazione.
3. Relazione dei sindaci e nomina degli stessi.
4. Retribuzione al Collegio sindacale.

B) Parte straordinaria:
1. Proposta di scioglimento anticipato della Società e sua messa in liquidazione.
2. Eventuale nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri.
3. Varie.

Essendo le azioni nominative gli intestatari di esse od i loro rappresentanti, purchè soci, hanno diritto d'intervenire senz'altro all'assemblea.

Essendo necessaria una 2ª convocazione questa resta fin d'ora indetta per il successivo giorno 3 marzo 1923, alle ore 16, nella indicata sede della Società e con il medesimo ordine del giorno.

Napoli, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7580 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Società «Assicurazioni generali di Venezia» fa noto che le signore Ismenia Wagner ved. Tavassi e Giuseppina Baruti nata Tavassi, nella loro qualità di eredi del defunto sig. Giovanni Battista Tavassi, assicurato con polizza n. 7017 emessa il 15 marzo 1915 per L. 5000 hanno dichiarato di avere smarrito il titolo originale della polizza stessa.

La Società suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta a volerla presentare alla sua Direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società potrà rilasciarne un duplicato.

7581 — A pagamento.

SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI STAT

Anonima per azioni

In liquidazione

Capitale L. 4.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 febbraio 1923, alle ore 14, nello studio del sig. notaio Sigismondo Adami, Verona, vicolo S. Eufemia n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Discussione del bilancio a sensi art. 214 cod. comm.

Nel caso che l'adunanza di prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, resta fin d'ora riconvocata per il giorno 7 marzo 1923 alla medesima ora, nei medesimi locali.

Verona, 10 febbraio 1923.

I liquidatori
dott. Francesco Lerda
Mario Sceto.

7585 — A pagamento.

Società Apricenese Molini Pastifici Imprese Elettriche

Capitale sociale L. 1.000.000 — interamente versato
aumentabile a L. 1.500.000

Anonima

SEDE IN APRICENA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di sabato 10 marzo, alle ore 10 in prima convocazione e per il giorno 11 in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione del consigliere delegato.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Relazione del direttore amministrativo.
5. Lettura ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
6. Nomina del Comitato dei sindaci.
7. Nomina di tre amministratori uscenti pel triennio 1923-1925.

Parte straordinaria:
1. Aumento di capitale sociale.
2. Modifica art. 38 dello statuto sociale.

Apricena, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7584 — A pagamento.

L'ITALICA

Società an. di assicurazioni e riassicurazioni

Capitale sociale L. 3.000.000 (versato 2 milioni)

SEDE IN MILANO

via Monte Napoleone numero 23-A

Avviso di convocazione

A tenore dell'art. 20 dello statuto sociale, gli azionisti della Società sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria, che si terrà negli uffici della Società, in

Milano, via Monte Napoleone n. 23-A, il giorno di domenica 4 marzo 1923, alle ore 10,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Reparto degli utili dell'esercizio 1922.
4. Nomina di due consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei defunti on. sen. Luigi Canzi e gr. uff. Giuseppe Scalini.
5. Fissazione delle retribuzioni dei sindaci pel 1923.
6. Nomina dei sindaci e supplenti pel 1923.

Parte straordinaria:

7. Proposta di modificazione dell'art. 28 dello statuto.

Se l'assemblea riuscisse deserta, a tenore dell'art. 21 e seguenti dello statuto si terrà altra assemblea nel giorno di domenica 11 marzo 1923, alle ore 10,30, nella stessa sede.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
dott. E. Scalini

Il segretario del Consiglio
A. Finzi.

7586 — A pagamento.

Società frutteti A. Cogo

Capitale sociale L. 400.000 - interamente versato

SEDE SOCIALE IN PADOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 5 marzo 1923, ore 10, presso la Azienda di Cà di David (Verona), per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da 400.000 a lire 1.000.000.
2. Modificazione degli articoli 6, 17, 24 dello statuto.
3. Nomina delle cariche sociali.

Padova, 9 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7588 — A pagamento.

AVVISO

I signori azionisti della Banca Popolare Cooperativa di Vieste sono pregati di intervenire all'assemblea ordinaria dei soci che si terrà nell'ufficio della Banca al Largo Vittorio Emanuele nel giorno 8 marzo 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione sulla gestione 1922.
2. Bilancio 1922.
3. Conto rendite e profitti generali e conto dividendo 1922.
4. Nomina di consiglieri uscenti per finito triennio, del Comitato dei sindaci, del Comitato degli arbitri e del Comitato di sconto.

Occorrendo una seconda riunione resta fissata pel giorno 15 marzo 1923, con lo stesso ordine del giorno.

Vieste, 10 febbraio 1923

Cav. uff. Medina Michelangelo.

7589 — A pagamento.

COOPERATIVA ITALIANA per la fabbricazione di lampade elettriche

Napoli

I soci della Cooperativa italiana per la fabbricazione di lampade elettriche, con sede in Napoli, sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 26 corrente, alle ore 18, prima convocazione, e alle ore 19, seconda convocazione, presso l'Istituto legale e di ragioneria, in via Roma, n. 25 (Palazzo Angri), per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modificazione allo statuto sociale.
2. Dimissione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Elezioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.

Napoli, 5 febbraio 1923.

Il presidente
Casassa Nicola.

7593 — A pagamento.

Società Frigorifera Cremasca

ANONIMA PER AZIONI

Capitale sociale L. 800.000 interamente versato

CREMA

Avviso di convocazione

Assemblea generale ordinaria della Soc. Frigorifera Cremasca

I soci della Società Frigorifera Cremasca sono convocati in assemblea gener. ordin. per il giorno 4 marzo 1923, alle ore 10,30, nella sala della Società commercianti ed esercenti (Palazzo del Cred. commerc.), gentilmente concessa, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

Qualora detta assemblea non potesse aver luogo per mancanza del numero degli intervenuti, si riterrà un'ora dopo validamente riconvocata qualunque sia il numero dei presenti all'assemblea stessa

Crema, 9 febbraio 1923.

La Direzione.

7591 — A pagamento.

PICCOLO CREDITO PESARESE

Sede in Pesaro

Agenzie: Pennabilli - Mercatino Conca - Cagli - Mercatino Marecchia - Pergola - Urbania - S. Angelo in Vado - Piobbico San Lorenzo in Campo

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale ordinaria dei soci

I signori azionisti del Piccolo credito pesarese sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo il 17 marzo p. v. nei locali dell'Istituto (via Roma n. 9) alle ore 2 pomeridiane, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura della relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Lettura della relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di due consiglieri in sostituzione dei signori Sarti can. D. Enrico e Paci Girolamo uscenti per anzianità e rieleggibili.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Trascorsa un'ora da quella fissata più sopra senza che siasi raggiunto il numero legale, l'assemblea passa in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 47 S. S.).

Pesaro, 10 febbraio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Enrico Sarti.

7592 — A pagamento.

SOCIETA' SONCINESE DI CONSUMO

SONCINO

Capitale L. 100.000 interamente versato

AVVISO

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 27 febbraio 1923, alle ore 15, nel locale della sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento della Società.
2. Nomina dei liquidatori.

I signori azionisti per intervenire a detta assemblea dovranno depositare le loro azioni o le ricevute provvisorie nella Cassa della Società almeno 2 giorni prima della convocazione.

Qualora detta assemblea andasse deserta, quella di seconda convocazione resta fissata per il giorno seguente alla stessa ora nel medesimo locale.

Soncino, 9 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7594 — A pagamento.

Unione Cartiere Toscane

Società anonima

Capitale L. 500.000 — Versato L. 250.000

SEDE IN LUCCA

Avviso di convocazione dell'assemblea generale

A norma delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 14 febbraio 1923 invitiamo i signori azionisti all'assemblea generale ordinaria per il giorno 7 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede sociale, via Vittorio Veneto, n. 5, Lucca, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Lettura del processo verbale dell'assemblea precedente.

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Fissazione dell'emolumento per i sindaci effettivi.
4. Nomina dei sindaci effettivi.
5. Nomina dei sindaci supplenti.

Nel caso che il numero legale non venga raggiunto nella prima convocazione del giorno 7 marzo 1923, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 14 dello stesso mese, nello stesso locale, alla stessa ora e collo stesso ordine del giorno.

Nella seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degl'intervenuti anche nel caso contemplato dall'art. 158 del Codice di commercio (art. 13 dello statuto).

Lucca, 8 febbraio 1923.

Il presidente
Italo Giacomelli.

7596 — A pagamento.

Pettinatura di lane in Vercelli

SEDE IN VERCELLI

Società anonima

Capitale sociale L. 6.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione
per l'assemblea generale degli azionisti del 3 marzo 1923

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 3 marzo 1923, alle ore 10.30 ant., nella sede della Società in Vercelli, via Olcenengo, n. 12, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1921-922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio del conto profitti e perdite e del riparto utili al 31 dicembre 1922.
4. Determinazione dell'indennità ai sindaci per l'esercizio 1921-922.
5. Nomina di 4 amministratori in sostituzione dei signori: Abbiate sen. avv. Mario — cav. Ettore Peretti — Rivetti commendatore Giuseppe — Schneider comm Daniele, scaduti e rieleggibili.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Comunicazioni varie.

In mancanza del numero legale l'assemblea di seconda convocazione resta fissata, senza bisogno di altro avviso per lo stesso giorno, alle ore 14,30, negli stessi locali.

Vercelli, 9 febbraio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Daniele Schneider.

7598 — A pagamento.

Società Anonima " Molino Ibleo ,,

SEDE RAGUSA

I soci sono convocati in prima convocazione per il giorno 4 marzo 1923, alle ore 15, nei locali della Società, ed in seconda convocazione per il giorno 11 detto, alla stessa ora e nel medesimo locale, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto degli utili dell'esercizio.
4. Nomina di un consigliere in surroga di un consigliere dimissionario.
5. Nomina di tre consiglieri in sostituzione di tre scaduti.
6. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
7. Indennità ai sindaci per l'esercizio 1922.

Gli azionisti, per prendere parte all'assemblea, dovranno depositare i certificati delle azioni, a norma dello statuto, nella Cassa della Società.

Ragusa, 9 febbraio 1923.

Il presidente
G. Ottaviano.

7599 — A pagamento.

Società anonima " Colorificio Val Polcevera ,,

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale Lire 558.500

AVVISO

In conformità alla deliberazione di Consiglio presa in seduta del 9 maggio 1922 i seguenti signori azionisti della Società anonima Colorificio Val Polcevera sono con la presente invitati al versamento dei 4 decimi (7°, 8°, 9°, 10°) sulle azioni da essi possedute e qui controsegnate:

Emilio Solari di Rapallo	4/10	su n.	50	azioni da	L. 100	cad.
Gen. Pio Invrea di Genova	4/10	»	100	»	» 100	»
cav Silvio Solari	» 4/10	»	100	»	» 100	»
G. B. rag. Cavazzuti	» 4/10	»	10	»	» 100	»
Mario Venuti di Venezia	4/10	»	50	»	» 100	»
Avv. Enrico Federici, Gen.	4/10	»	50	»	» 100	»

ed i seguenti signori azionisti al versamento di 7/10 sulle azioni da essi possedute e qui controsegnate:

Molle dott. Enrico, Genova 7/10 su n. 100 azioni da L. 100 cad. diffidandoli tutti ad eseguire i versamenti sopra accennati entro 15 giorni dalla data del presente avviso, trascorso il qual termine si procederà nei loro confronti a sensi dell'art. 168 del Codice di commercio.

Genova, 9 febbraio 1923.

Il presidente
Giovanni Bevilacqua.

7601 — A pagamento.

Società anonima

Industria e Commercio Prodotti Resinosi

In liquidazione

Sede sociale in Milano - Via Andegari n. 2

Capitale sociale L. 350.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 6 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in via Andegari n. 12, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del liquidatore sull'andamento della liquidazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Estensione delle facoltà già accordate al liquidatore comprendendovi anche quella di sottoporre ad ipoteche gli immobili della Società.

Il deposito delle azioni per poter intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato presso la sede sociale o presso la spettabile « Petroli d'Italia » in Milano, via Andegari n. 12, entro il 2 marzo 1923.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale, i signori azionisti s'intendono sin d'ora invitati all'adunanza di seconda convocazione per il giorno successivo 7 marzo 1923, nello stesso luogo e per la stessa ora e col medesimo ordine del giorno, senza bisogno di ulteriore avviso, e le deliberazioni della stessa saranno valide qualunque sia la parte di capitale rappresentato.

I depositi delle azioni già effettuati per intervenire all'assemblea di prima convocazione sono validi per l'assemblea di seconda convocazione.

Milano, 1 febbraio 1923.

Il liquidatore
Ettore Sacchi.

7597 — A pagamento.

Trasporti automobilistici gandinesi

Società anonima

SEDE IN GANDINO

Capitale sociale Lire 150.000 —

I signori azionisti della Società anonima Trasporti automobilistici gandinesi, con sede in Gandino (Valle Seriana), sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di giovedì 1° marzo 1923, alle ore 10, nello studio del rag, Camillo Fagnani, in Bergamo, via Torquato Tasso, n. 28, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente sull'andamento dell'azienda.
2. Comunicazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
3. Proposta di scioglimento della Società, e sendosi verificato il disposto dell'art. 146 del Codice di commercio.
4. Nomina del liquidatore.
5. Eventuali.

Per accedere all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare presso lo studio del rag. Camillo Fagnani, in Bergamo, via Torquato Tasso, num 28, le relative azioni dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea.

In caso che per mancato intervento del numero legale degli azionisti, l'assemblea dovesse dichiararsi deserta, resta fissata la riunione in seconda convocazione per il giorno 3 marzo p. v., nello stesso luogo.

Gandino, 5 febbraio 1923.

Il presidente
Antonio Ghisalberti.

7600 — A pagamento.

I soci della Cooperativa di consumo di Brendola sono convocati in assemblea generale pel giorno 25 febbraio 1923, ore 8 1/2 antimeridiane in sala sociale per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione od approvazione del bilancio 1923.
2. Modificazione dell'art. 17 dello statuto sociale (abrogazione dell'inserzione nella *Gazzetta ufficiale* della convocazione assemblea).
3. Rinnovazione delle cariche sociali.
4. Eventuali.

Mancando il numero legale dei soci l'assemblea s'intende riunita in 2ª convocazione un'ora dopo l'ora fissata.

Il presidente
Pieropan Francesco.

7605 — A pagamento.

PIO MONTE DELLA MISERICORDIA in Napoli

AVVISO

di aggiudicazione provvisoria

Chiunque può offrire aumento del ventesimo sul prezzo delle aggiudicazioni sottoindicate, fino alle ore 16 del giorno di sabato 3 marzo 1923, facendone dichiarazione nella sede dell'Amministrazione del Pio Monte della Misericordia in Napoli, via Tribunali n. 253, ed accettando tutti i patti del capitolato, che può leggersi ivi dalle ore 13 alle 17 di tutti i giorni non festivi:

1. Fitto del fondo Fosso del Lupo, in Crispano, di moggia locali aversane 51 e quarte 4 circa, pari ad ett. 22,00,8 seminatorio, alberato e vitato, con case coloniche, cellaio, aia ed altri comodi.

Aggiudicato per l'estaglio annuo di L. 52.000 al sig. Cennamo Vincenzo fu Giuseppe, per anni quattro, dal 15 agosto 1923 al 14 agosto 1927.

2. Vendita dell'appartamento al 3° piano a destra del palazzo a via Santo Spirito di Palazzo n. 46, di n. 6 stanze, sala, cucina ed accessori.

Aggiudicato al sig. Rodolfo Damiani fu Vincenzo per L. 57.200.

Napoli, 12 febbraio 1923.

Il ff. segretario generale
Ulrico di Lorenzo.

7608 — A pagamento.

Società anonima italiana

VACUUM OIL COMPANY

Genova

Capitale sociale Lit. 6.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 8 marzo 1923, alle ore 10, nella sede della Società in Genova, via Corsica n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre e deliberazioni relative.
4. Nomina dei consiglieri.
5. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro compenso.

Parte straordinaria:

1. Proposta di proroga della durata della Società.
2. Eventuale modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per partecipare all'assemblea il deposito delle azioni deve essere fatto presso la cassa sociale o presso una Banca di New-York, Londra o Parigi, entro il 3 marzo 1923.

Genova, 10 febbraio 1923.

La Presidenza.

7613 — A pagamento.

Scambi e commissioni

Società anonima per azioni

SEDE IN ROMA

Capitale L. 72.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 febbraio 1923, alle ore 11 (undici), nella sede degli uffici della Società in Roma, via dell'Umiltà num. 49, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del consiglio d'amministrazione e relazione dei sindaci
2. Approvazione del bilancio al 30 novembre 1922.
3. Proposta di liquidazione della Società.
4. Nomina di un liquidatore secondo l'art. 25 dello statuto e determinazione dei suoi poteri ed attribuzioni.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto almeno cinque giorni prima nei locali dell'ufficio della Società in Roma, via dell'Umiltà n. 49.

Roma, 13 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7614 — A pagamento.

Società elettrica bresciana

Anonima per azioni

Sede in Brescia

12ª Estrazione di obbligazioni 5 1/2 %

(25 gennaio 1923, con cedola n. 13)

Questa Società avvisa i portatori delle obbligazioni ipotecarie 5 1/2 % che il 25 gennaio 1923, come risulta da atto di pari data n. 8136 di repertorio, dott. Daniele Bonicelli, notaio in Brescia, furono estratte per il rimborso le seguenti obbligazioni:

Titoli decupli

4084	4315	4119	4213	4098	4229
4104	4217	4260	4134		

Titoli quintupli

3823	3101	3707	2105	2323	2975
3642	3333	2455	2578	3112	3790
2995	2530	2173	3386	3903	3266
3892	3358	2865	3615	2844	2378
3133	2427	3498	2117	2586	3429
3076	2492	2488	2516	3311	3826
3532	2839	3730	2359	2547	3528
2160	3971	2428	2335	3443	[illegible]
2197	2956				

Titoli unitari

759	1013	143	888	260	1874
1334	1179	958	504	1733	1412
1061	815	1534	1845	1616	677
1309	1134	1446	1955	1957	1514
43	1755	1935	1663	1533	343
688	630	379	629	150	436
1043	1443	913	83	866	[illegible]
1055	724	1417	536	1935	189
697	89				

Le obbligazioni al portatore estratte verranno rimborsate a partire dal 1° aprile 1923 contro presentazione del certificato munito di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno fisso o pel rimborso ed in difetto sarà dedotto dall'ammontare delle obbligazioni l'importo delle cedole mancanti.

Il rimborso a L. 500 per obbligazione verrà effettuato presso le sedi, succursali ed agenzie delle spett.:

Credito italiano;
Banca nazionale di credito;
Banca commerciale italiana;
Banco Roma;
Credito commerciale;
Banca anonima cooperativa di Novara;
in Cremona, Società cooperativa mutuo credito;
Unione bancaria nazionale;
in Bologna, Credito romagnolo;
in Brescia oltre che alla sede della Società elettrica Bresciana presso:
il Credito agrario bresciano;
la Banca S. Paolo;
il Banco Mazzola Perlasca e C.

Le obbligazioni nominative estratte verranno invece rimborsate contro presentazione del relativo certificato, esclusivamente dalla cassa della Società in Brescia e presso le sedi di Milano e Torino delle spett. Banca commerciale italiana e Banca nazionale di credito.

Società elettrica Bresciana
Il direttore generale
ing. Natale Bassano

7523 — A pagamento

Società italiana di servizi marittimi

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale L. 10,000.000 interamente versato

Distinta delle obbligazioni 4 0/0 – emissione 1914 – estratte il 1° febbraio 1923 e rimborsabili ai portatori dal 1° aprile 1923 (munite di tutte le cedole non ancora maturate) presso tutte le sedi ed agenzie della Banca commerciale italiana o del Credito italiano o presso la Banca Zaccaria Pisa di Milano.

13ª ESTRAZIONE

N. 125 titoli da L. 1000 ciascuno

1	28	41	57	58	95
123	142	149	154	168	184
202	239	248	281	301	308
427	447	453	471	476	487
493	514	531	533	558	560
564	626	651	709	724	732
770	788	797	811	851	881
899	903	910	983	993	[illegible]
1041	1076	1104	1123	1140	1234
1271	1287	1288	1337	1347	1367
1374	1388	[illegible]	1447	1455	1476
1521	1532	1540	1564	1583	1589
1597	1646	1652	1664	1712	1741
1763	1768	1813	1853	1868	1918
1947	2005	[illegible]	2041	2124	2132
2164	2234	2268	2279	2280	2285
2320	2343	2363	2442	2446	2469
2486	[illegible]	2516	2518	2568	2595
2609	2633	2652	2661	2652	2672
2676	2692	2697	2723	2738	2750
2766	2886	2904	2924	3000	

N. 105 titoli da L. 2000 ciascuno

3038	3070	3095	3096	3126	3128
3131	3171	3181	3183	3197	3218
3248	3260	[illegible]	3383	3404	3414
3423	3439	3450	3461	3482	3487
[illegible]	3545	3609	3618	3724	3727
3741	3753	3835	3843	3848	3850
3859	3885	3911	3931	3939	3948
3974	4002	4053	4112	[illegible]	4150
4154	4180	4204	4214	4222	4292
4311	4317	4319	4320	4330	4415
[illegible]	4535	4539	4598	4604	4634
4640	4647	4670	4671	4692	4757
4773	4776	4787	4830	4847	4854

4862	4876	4878	4948	4958	5002
5007	5030	5038	5073	5109	5115
5144	5165	5184	5186	5201	5230
5279	5313	5318	5333	5354	5378
5415	5464	5474			

N. 33 titoli da L. 5000 ciascuno

5512	5533	5541	5543	5563	5575
5589	5631	5636	5640	5661	5698
5708	5714	5781	5821	5862	5874
5887	5913	5943	5962	6041	6063
6072	6119	6169	6180	6184	6195
6223	6247	6262			

Roma, 8 febbraio 1923.

7556 — A pagamento.

PROVINCIA DI CHIETI

Municipio di Lama dei Peligni

AVVISO D'ASTA

Si rende noto al pubblico

che alle ore 17 del giorno 13 marzo 1923, nella segreteria comunale di Lama dei Peligni, avanti il sindaco, o chi per lui, si procederà alla vendita all'asta con l'estinzione di candela vergine del bosco comunale Maiella, in contrada Alvucci, sul prezzo base di appalto di L. 18.720,85, alle condizioni tutte poste nei verbali di assegno, stima e capitolati d'oneri delle autorità forestali in data 15 dicembre 1921 e dei deliberati del Consiglio comunale 17 maggio 1921, 8 luglio e 15 ottobre 1922.

Non si farà la vendita se non vi saranno almeno due concorrenti, e se non si sarà fatto un deposito preventivo di L. 3000 da servire per garanzia dell'asta e per tutte le altre spese di questa che vanno a carico dell'aggiudicatario.

La cauzione definitiva sarà di L. 6000.

I fatali del ventesimo scadono il 29 marzo 1923, alla stessa ora.

Per tutte le altre condizioni rivolgersi alla segreteria comunale.

Lama dei Peligni, 13 febbraio 1923.

Il segretario
G. Cocco.

Visto, il sindaco
G. Madonna.

7543 — A pagamento.

Municipio di Conca della Campania

AVVISO D'ASTA

Si rende noto

che il giorno 28 corrente, alle ore 11, si procederà in questa segreteria comunale, davanti al sindaco o chi per esso, assistito dal sottoscritto segretario, ai pubblici incanti per la vendita del taglio della 5ª sezione di quercie con carpini, detto Valle, del bosco denominato Cesima, di proprietà del Comune, assegnato dall'ufficio forestale con verbale del 9 novembre 1922, in base al capitolato d'oneri approvato dalla Giunta comunale, con i poteri del Consiglio, con deliberazione in data 6 corrente, eseguibile in pendenza delle superiori approvazioni.

La gara si aprirà sul prezzo di L. 77.112.

L'asta avrà luogo a candela vergine, e seguirà con le norme prescritte dal vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I pagamenti saranno fatti in tre rate uguali: la prima 8 giorni dopo l'approvazione del contratto, la seconda nell'atto della consegna e la terza a metà lavorazione.

Per essere ammessi alla gara gli aspiranti dovranno effettuare nella tesoreria comunale un deposito provvisorio di L. 7700, il quale resterà vincolato nei rapporti dell'aggiudicatario, a garanzia delle spese, le quali sono tutte a carico dell'acquirente.

Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro 3 giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore solvibile e dovrà pure provare di avere prestato una cauzione di L. 15.400 a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contratti.

L'aggiudicazione è soggetta ad offerte d'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione.

Il capitolato d'oneri ed il verbale di assegno, sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Conca della Campania, 9 febbraio 1923.

Visto: il sindaco
I. Galdieri.

Il segretario comunale
R. Antonone.

7602 — A pagamento.

Municipio di Fasano

AVVISO D'ASTA
per la costruzione dell'edificio scolastico

Si rende di pubblica ragione

che, nel giorno 5 marzo 1923, alle ore 9, nella sala consigliare, innanzi al signor sindaco o chi per esso, avranno luogo i pubblici incanti col metodo della candela vergine per l'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico sul prezzo base risultante dal progetto tecnico dell'ing. Ambrosi di Bitonto che, aumentato del 60 0|0 con deliberazione d'urgenza della Giunta municipale del 19 gennaio 1922, ratificata dal Consiglio comunale l'11 febbraio stesso anno, regolarmente approvato, ascende a L. 929.333,55.

AVVERTENZE

1. L'appalto comprende l'esecuzione di tutti i lavori previsti e descritti nel progetto tecnico niuno escluso, da espletarsi successivamente nei termini stabiliti dal capitolato e complessivamente entro 26 mesi dalla data del verbale di consegna.

2. Per essere ammesso all'asta, ogni concorrente dovrà esibire un certificato rilasciato da un Ufficio tecnico di pubblica amministrazione comunale provinciale o dello Stato comprovante quali lavori il concorrente ha eseguito sotto la sua giurisdizione o direzione e per quale ammontare.

Tale certificato non è necessario se il concorrente è un ingegnere laureato presso una scuola di applicazione o politecnico del Regno.

Dovrà inoltre produrre il proprio certificato penale ed il certificato di buona condotta e moralità rilasciati dalle competenti autorità.

I predetti tre certificati devono essere di data non anteriore a due mesi.

Il giudizio per l'ammissione all'asta, riserbato al presidente, è insindacabile ed inappellabile, ed i concorrenti esclusi non potranno perciò gravarsene in alcun modo.

3. La cauzione provvisoria per garanzia dell'asta o pel prelevamento delle spese contrattuali, tutte a carico dell'aggiudicatario è di L. 30.668, da depositarsi alla tesoreria comunale prima dell'apertura dell'asta.

4. Ogni offerta in ribasso non potrà essere inferiore al mezzo per cento, applicabile indistintamente a tutti i lavori, e non si farà luogo ad aggiudicazione se non saranno almeno due i concorrenti.

5. La cauzione definitiva sarà corrispondente al 5 0|0 dell'importo dell'appalto depurato dal ribasso d'asta e dovrà essere depositata prima del contratto in numerario o in titoli del debito pubblico a norma di legge.

6. Tutti gli atti riferentisi all'appalto e che ne fanno parte integrante sono visibili nella segreteria del comune in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

7. In caso di aggiudicazione provvisoria i fatali per l'offerta in ribasso del ventesimo saranno determinati con altro avviso.

Fasano, 10 febbraio 1923.

Il segretario comunale
G. Parsini.

Visto: il sindaco
A. Colucci

7603 — A pagamento.

COMUNE DI VIESTE

AVVISO D'ASTA

di primo incanto

per l'appalto dello sbucciamento dei pini d'Aleppo del bosco comunale « Sfinalicchio »

SI FA NOTO

che nel giorno 22 febbraio 1923, alle ore 10, nella sala comunale innanzi al sindaco o chi per esso avranno luogo i pubblici incanti col sistema della candela vergine secondo le norme del regolamento sulla contabilità dello Stato per l'appalto predetto ed a termini abbreviati a 5 giorni.

La base d'asta è stabilita in L. 28.292, giusta perizia dell'autorità forestale e le offerte in aumento non saranno inferiori all'uno per cento.

Il capitolato d'oneri e verbale di stima sono visibili a tutti nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

A questo primo incanto dovranno presentarsi non meno di due concorrenti per potersi far luogo all'aggiudicazione provvisoria e ciascun offerente dovrà eseguire un deposito preventivo di L. 300 in conto delle spese tutte di contratto e consequenziali.

Il ventesimo (fatali) avrà luogo dieci giorni dopo la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione provvisoria.

Vieste, 9 febbraio 1923.

Il sindaco.

7577 — A pagamento.

PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNE DI MONTARGENTARIO

Avviso d'asta

Si fa noto che nel giorno 1° marzo 1923, alle ore 11, nella sala dell'adunanze del Consiglio comunale in Porto S. Stefano, corso Umberto I, n. 33, dinanzi al sindaco, o chi per esso, si procederà mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o farsi pervenire o consegnare in piego suggellato nel tempo e nei modi stabiliti dall'art. 87, lettera *a)* del regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, all'appalto dei lavori di costruzione della conduttura della sorgente denominata « S. Pietro » a Porto S. Stefano, secondo il progetto redatto dall'ing. cav. Ugo Silvestri e la perizia aggiornata dall'ing. Domenico Ugazzi del 12 maggio 1922, vistata dall'ufficio del Genio civile di Grosseto il 4 giugno successivo, nonchè a forma del capitolato d'appalto compilato il 1° settembre 1915 dal medesimo ing. Ugazzi, approvato dal predetto ufficio il 22 ottobre stesso anno, con le modifiche risultanti dal foglio 26 giugno 1921, redatto parimente dall'ing. Ugazzi e con l'aggiunta, deliberata d'urgenza dalla Giunta municipale il 12 ottobre 1921 con atto 165, debitamente approvato e ratificato.

Il prezzo, in conformità della perizia, è stabilito nella somma di L. 169.770,11; detratto così dalla stima Ugazzi il prezzo dei tubi che verranno, come sopra è detto, somministrati dal Comune.

L'asta, da aprirsi sull'importo sopra indicato, è per unico incanto, ad offerte segrete, a norma degli articoli 87, lettera *a)* e 90, 5° e 6° capoverso del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e darà luogo all'aggiudicazione definitiva anche quando si abbia una sola offerta, purchè incondizionata e migliore od almeno uguale al prezzo come sopra fissato.

Gli aspiranti all'incanto dovranno, a norma dell'art. 4 del capitolato d'appalto, 8 giorni prima di quello fissato per l'asta e non più tardi delle ore 14, produrre i documenti richiesti dall'art. 2 del capitolato generale ed indicati alle lettere A) e B) del presente avviso d'asta, all'apertura della quale dovranno presentare al sindaco, o fargli pervenire, o consegnare, o consegnargli personalmente, sino alle ore 18 del giorno che precede quello dell'asta medesima, le loro offerte redatte su carta da bollo da L. 2,40 racchiuse in piego suggellato, ed inoltre il documento richiesto dalla lettera C):

a) il certificato generale da rilasciarsi dal tribunale competente ed il certificato di moralità di data non anteriore di 3 mesi a quella fissata per l'asta;

b) il certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, dal quale risulti e sia chiaramente affermato che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori analoghi a quelli da appaltarsi, e che assicuri avere egli dato prova di perizia e di pratica nell'eseguire i lavori stessi, senza aver dato luogo a contestazioni o litigi;

c) una dichiarazione, su carta da bollo da L. 2,40 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sulla località ove debbono essere eseguiti i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di avere altresì giudicato essere i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire l'offerta di ribasso che sarà per fare.

Le Società cooperative di produzione e lavoro ed i Consorzi relativi che intendano concorrere all'asta, valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, dovranno inoltre produrre tutti i documenti richiesti dalla legge stessa e dai regolamenti per la sua esecuzione.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, oltre la scheda di offerta che sopra, sottoscritta chiaramente dall'offerente con dichiarazione di elezione di domicilio in questo Comune, nella quale il ribasso per ogni cento lire della somma sulla quale viene aperto l'incanto, dovrà essere indicato in lettere ed in cifre, e i documenti richiesti; dovranno altresì consegnare al presidente la quietanza della tesoreria comunale comprovante l'avvenuto versamento a titolo della cauzione provvisoria, della somma in contanti di L. 6000, che sarà restituita appena terminato l'incanto a chi non sarà rimasto deliberatario.

L'aggiudicatario dovrà poi, nel termine da stabilirsi dal sindaco procedere alla stipulazione del contratto e depositare al tempo stesso in cartelle del debito pubblico, da valutarsi a seconda del listino di borsa del giorno precedente, o in buoni del tesoro che verranno accettati al valore nominale, la cauzione definitiva, in ragione del 5 % dell'importo netto dei lavori.

Qualora il deliberatario non si presenti entro il detto termine alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di dichiararlo decaduto da ogni diritto alla concessione dell'appalto; e la cauzione provvisoria da esso prestata sarà incamerata dall'Amministrazione comunale senza obbligo da parte di quest'ultima di precedente intimazione o costituzione in mora.

Il pagamento e la durata dei lavori e la multa per il loro ritardo risultano dal capitolato speciale relativo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di asta, allegati, copie, bolli, registro, scritturato, stampe, inserzioni e quant'altro inerente e conseguenziale all'asta ed al contratto, per far fronte alle quali i concorrenti all'incanto dovranno depositare altre lire 4000 nella tesoreria comunale, salvo più preciso conteggio delle spese.

Tutti gli atti sono ostensibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Porto S. Stefano, 10 febbraio 1923.

Il sindaco
G. Sordini.

Il vicesegretario del Comune
L. Wougher.

7604 — A pagamento.

Congregazione di carità di Mercogliano

VENDITA VOLONTARIA D'IMMOBILI

Primo esperimento d'asta

Il mattino di mercoledì 28 febbraio 1923, alle ore 10, con la continuazione, davanti il sottoscritto presidente della Congregazione di carità, o chi per lui, nell'ufficio sito nel palazzo municipale di Mercogliano, si procederà alla vendita volontaria del fondo ru-

stico in contrada Strada Regia, all'art. 483 del catasto terreni di Mercogliano, di natura seminatorio. nocelleto, con poco vigneto e corona di ceduo castagnale lungo il confine orientale, contenente casa colonica sulla strada Nazionale delle Puglie e pozzo, dell'estensione di circa ettari 4. are 67 e centiare 80,36, pari a moggia 11, misure 15 e passi 35, pel prezzo a base d'asta di L. 105.212.

Dalla vendita è esclusa la zona delimitata per area edificatoria del costruendo padiglione scolastico, convenuta col comune di Mercogliano, giusta l'analogo progetto approvato e propriamente quella delimitata con picchetti di legno, giusta perizia.

La vendita avrà luogo a pubblici incanti, a termini abbreviati di un terzo, col sistema della candela vergine, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato, nonchè di quelle del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I concorrenti all'asta dovranno, prima dell'incanto, versare nella Cassa dell'Ente una somma pari al 20 0[0 del prezzo d'incanto a garenzia dell'offerta e delle spese.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore alle L. 100 e sul prezzo di provvisoria aggiudicazione verranno accettate, nel termine ridotto a giorni dieci (fatali), offerte di miglioramento non inferiori al 20 0[0 del prezzo detto.

Sull'eventuale prezzo così migliorato, e in pari termine, sarà aperto ultimo e definitivo incanto da eseguire con lo stesso sistema.

L'acquirente subentrerà nei diritti della Congregazione di carità all'atto dell'aggiudicazione definitiva e dovrà nel termine di giorni dieci da questa addivenire al regolare contratto di vendita col pagamento integrale di detta aggiudicazione.

La vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e nel modo come l'immobile è attualmente posseduto dall'Ente e con tutti i diritti, tributi, servitù attive e passive ad essi inerenti.

L'acquirente del fondo rustico entrerà nel possesso di questo all'inizio dell'anno colonico 1923-924.

Il fitto dell'anno in corso è devoluto per intero alla Congregazione di carità, restando a carico della stessa l'obbligo del pagamento dell'imposta fondiaria limitatamente a detto anno.

Tutte le spese comprese quelle di perizia, di contratto, di registrazione, trascrizione, ecc. sono a carico dell'acquirente.

Non vi sarà luogo ed azione per lesione o diminuzione di prezzo, nè per pretesi errori di perizia, giusta la quale il prezzo stesso di base è stato fissato.

Gli atti relativi sono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione in tutti i giorni nelle consuete ore d'ufficio.

Mercogliano, 5 febbraio 1923.

Il presidente
ing. Forni Giuseppe.

7606 — A pagamento.

Amministrazione del Nosocomio Dentale

San Giorgio a Cremano (Napoli)

VENDITA DI IMMOBILE

Avviso d'asta
per aumento di ventesimo

Si rende noto al pubblico

che nell'incanto tenutosi il 6 febbraio corrente anno per la vendita dell'appartamento in Napoli, via Piliero, n. 2, 3° piano a destra, di proprietà del Nosocomio, oggetto dell'avviso d'asta pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia il 20 gennaio c. a., n. 16 e nel Bollettino degli annunzi legali della R. prefettura di Napoli del giorno 16 gennaio 1923, n 57, la predetta proprietà è restata provvisoriamente aggiudicata al sig. Gaetano Spinelli, pel prezzo di L. 105.000.

Il termine utile per la sovrimposta non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione andrà a scadere alle ore 16 del giorno 3 marzo 1923.

Le offerte di aumento in carta da bollo da L. 2,40, vanno presentate all'amministrazione del predetto Ente in San Giorgio a Cremano, e devono essere accompagnate dal deposito di L. 31.500 rappresentanti i 3/10 del prezzo di aggiudicazione, di cui 2/10 cederanno in conto spese - salvo conteggio - ed 1/10 in conto prezzo.

Dovrà inoltre l'offerente dichiarare nell'offerta di accettare incondizionatamente il capitolato di vendita, visibile presso la segreteria della Pia opera, tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 11 alle 16.

San Giorgio a Cremano, 10 febbraio 1923.

Il presidente
Vincenzo De Giovanni
duca di Santaseverina.

Il segretario
rag. cav. Gennaro Caserta.

7607 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA

Corpo Reale delle Foreste

Amministrazione del Cansiglio

Avviso d'asta
per la vendita del legname di abete utilizzabile dalle piante assegnate al taglio nella località Boral del Fornel nella foresta demaniale inalienabile Cansiglio

SI RENDE NOTO

che il giorno di martedì 27 febbraio corr., alle ore 10, nell'ufficio dell'Ispettorato del Cansiglio, posto in Borgo Garibaldi n. 24, in Belluno, alla presenza dell'ispettore forestale capo, o di un suo delegato e di un altro ufficiale forestale, ff. da segretario, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita a misura al miglior offerente del legname ricavabile coll'utilizzazione delle piante assegnate al taglio.

La vendita si fa in dieci lotti e in base ai prezzi unitari indicati per ciascun lotto nel prospetto seguente ed è subordinata alle condizioni del presente avviso e a quelle contenute nel quaderno d'oneri 5 ottobre 1922.

Sino alle ore 12 nel giorno ventesimo successivo a quello della prima aggiudicazione, il cui risultato sarà pubblicato con apposito avviso, si potrà fare, in iscritto, allo stesso ufficio in Cansiglio l'offerta di aumento al prezzo unitario deliberato, la quale non potrà essere inferiore al ventesimo.

Scaduto quel tempo, con nuovo avviso saranno indicati il fatto aumento, l'ora ed il giorno dell'asta definitiva che si aprirà sul prezzo come sopra aumentato.

Non succedendo aumento nei giorni come sopra stabiliti, il primo deliberamento sarà definitivo.

L'asta sarà fatta a candela vergine e a norma delle leggi in vigore nel Regno.

Niuno sarà ammesso a fare offerte se non avrà fatto il deposito per ciascun lotto indicato ed osservate le condizioni specificate nel quaderno d'oneri.

Il detto deposito, che per regola deve essere fatto nella Regia tesoreria, può, in via d'eccezione, essere versato anche nelle mani di chi presiede l'asta, prima che incominci la gara in numerario.

A coloro che avranno fatto offerte senza essere risultati aggiudicatarii verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza del deposito.

A coloro che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura la pratica di svincolo.

A quelli infine che avessero fatto il deposito nelle mani di chi presiede l'asta e che non si fossero resi aggiudicatari, il deposito stesso sarà restituito appena chiusa la gara.

Le offerte saranno fatte in aumento del prezzo unitario indicato e non si accetteranno se ad ogni aumento saranno minori L. 0,30.

Nel momento dell'asta, qualora la gara dei concorrenti od altre ragioni di pubblico servizio lo richiedessero, potrà, chi la presiede, sospenderla e protrarne ad altro giorno la continuazione, diffidandone i presenti aspiranti.

Resteranno però obbligatorie le migliori offerte ottenute.

L'asta interrotta si riaprirà sul prezzo offerto maggiore.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, il deliberatario dovrà presentare all'ispettore forestale, un fideiussore ed un approbatore.

Il quaderno d'oneri e la stima delle piante sono ostensibili tutti i giorni, meno i festivi, presso la R. Ispezione forestale di Cansiglio nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta potranno visitare le abetine ove trovansi le piante in vendita, e i limiti delle tagliate accompagnati dai sorveglianti forestali, o soli se muniti di permesso dell'ispettore di Cansiglio.

ELENCO.

Denominazione della località:
Boral del Fornel

Lotto 1.
Quantità approssimativa del legname m3 220.
Dato regolatore d'asta per ogni m3 L. 80.
Valore approssimativo del legname utilizzabile L. 17.600.
Ammontare del deposito d'asta L. 1700.

Lotto 2.
Quantità approssimativa del legname m3 200.
Dato regolatore d'asta per ogni m3 L. 80.
Valore approssimativo del legname utilizzabile L. 16.000.
Ammontare del deposito d'asta L. 1600.

Lotto 3.
Quantità approssimativa del legname m3 220.
Dato regolatore d'asta per ogni m3 L. 80.
Valore approssimativo del legname utilizzabile L. 17.600.
Ammontare del deposito d'asta L. 1700.

Lotto 4.
Quantità approssimativa del legname m3. 320.
Dato regolatore d'asta per ogni m3 L. 80.
Valore approssimativo del legname utilizzabile L. 25.600.
Ammontare del deposito d'asta L. 2500.

Lotto 5.
Quantità approssimativa del legname m3 180.
Dato regolatore d'asta per ogni m3 L. 80.
Valore approssimativo del legname utilizzabile L. 14.400.
Ammontare del deposito d'asta L. 1400.

Lotto 6.
Quantità approssimativa del legname m3 160.
Dato regolatore d'asta per ogni m3 L. 80.
Valore approssimativo del legname utilizzabile L. 12.800.
Ammontare del deposito d'asta L. 1200.

Lotto 7.
Quantità approssimativa del legname m3 160.
Dato regolatore d'asta per ogni m3 L. 80.
Valore approssimativo del legname utilizzabile L. 12.800.
Ammontare del deposito d'asta L. 1200.

Lotto 8.
Quantità approssimativa del legname m3 180
Dato regolatore d'asta per ogni m3 L. 80.
Valore approssimativo del legname utilizzabile L. 14.400.
Ammontare del deposito d'asta L. 1400.

Lotto 9.
Quantità approssimativa del legname m3 120.
Dato regolatore d'asta per ogni m3 L. 80.
Valore approssimativo del legname utilizzabile L. 9600.
Ammontare del deposito d'asta L. 1000.

Lotto 10.
Quantità approssimativa del legname m3 110.
Dato regolatore d'asta per ogni m3 L. 80.
Valore approssimativo del legname utilizzabile L. 3800.
Ammontare del deposito d'asta L. 900.

Dall'Ufficio forestale del Cansiglio, 10 febbraio 1923.

L'ispettore capo
Pietro San Martini.

7600 — A credito.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi

Divisione contratti

AVVISO D'ASTA
per unico incanto
a termini abbreviati a dieci giorni

SI FA NOTO

che il giorno 3 marzo 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso le Direzioni generali dei Regi arsenali di Spezia, Pola e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi uffici contratti, un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla R. marina di

LAMPADE PER IMPIANTI ELETTRICI

per la somma presunta complessiva di L. 416.310

del seguenti tre lotti:

1° lotto	di L.	91.000
2° »	»	284.010
3° »	»	41.300
	Totale L.	416.310

nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri n. 6, in data 27 gennaio 1923, nonchè a quelle generali di appalto in vigore presso la R. marina, approvato con R. decreto in data 13 marzo 1910, n. 135.

L'appalto forma tre lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87 (comma *a*) del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, cioè, mediante offerte segrete, scritte separatamente per ciascun lotto su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca, alle autorità appaltanti, per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte e presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo complessivo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 10 marzo 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascuno dei suddetti lotti a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

Saranno ammessi agli incanti i proprietari ed i rappresentanti di stabilimenti nazionali che fabbricano lampade elettriche, i quali diano affidamento di ottima produzione.

Questa attitudine dovrà essere dimostrata per mezzo di un certificato rilasciato da una delle Direzioni di artiglieria e armamenti di Spezia, Taranto e Pola.

Solo per il terzo lotto saranno ammessi agli incanti anche i rappresentanti stabiliti in Italia di Ditte estere, quando la loro attitudine ad eseguire forniture alla R. marina e la bontà della produzione della Ditta che rappresentano sia dimostrata per mezzo di un certificato rilasciato dalle predette Direzioni di artiglieria ed armamenti.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno

(Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 9.100 pel 1° lotto, di L. .28400 pel 2° lotto e di L. 4.130 pel 3° lotto, in contanti od in titoli di credito emessi o garantiti dallo Stato, al corso legale del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti delle Direzioni generali dei Regi arsenali di Spezia, di Taranto, di Pola Comandi basi navali di Napoli e Venezia ,o presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 7 febbraio 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

7549 — A credito.

R. Tribunale civile e penale di Frosinone

—

Per ogni fine, in relazione alla citazione per pubblici proclami ad istanza della ditta Cellitti Domenico da Ferentino in confronto della massa creditori cui al concordato 4 aprile 1913, all'oggetto di ottenere la cancellazione o quanto meno la riduzione della ipoteca in favore della massa stessa, iscritta in forza della sentenza del tribunale cui sopra 10 maggio 1913, registrato il 13 detto al n. 304, citazione inserita nell *Gazzetta ufficiale* del Regno il 30 gennaio 1923, nel n. 24 a pag. 587, porto a conoscenza delle sigg. Ditte interessate che la citazione in parola fu eseguita a mio ministero.

Si rilascia per uso d'inserzione.

Frosinone, 8 febbraio 1923.

Tommaso Ceci
ufficiale giudiziario.

7484 — A pagamento.

Con decreto 17 gennaio 1923, n. 37 cron., la Corte d'appello di Brescia ha fatto luogo all'adozione di Ombelli Antonio, di ignoti, d'anni 26, da parte di Abbiati Luigi fu Faustino, d'anni 60, residenti a Bassano Bresciano, fatta con atto 25 novembre 1922.

Brescia, 6 febbraio 1923.

Il cancelliere
G. Betioni

7474 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

AVVISO

—

Il tribunale civile e penale di Bergamo con decreto in data 22 luglio 1922, provvedendo su domanda del sig. Balossi Felice fu Giovanni residente in Torre de' Busi, perchè sia dichiarata l'assenza dei propri figli Marcello e Luigi, già domiciliati in Torre de' Busi, presunti assenti da oltre 10 anni

Ordinò

prima ed avanti ogni cosa, sommarie giurate informazioni sulla verità del ricorso, da assumersi da quattro degli amici o parenti più prossimi dei medesimi, delegando, per ricevere tali sommarie deposizioni il sig. pretore del Mandamento di Caprino Bergamasco.

Bergamo, 7 febbraio 1923.

Il procuratore
avv. cav. Giovanni Mangili.

7458 — A pagamento.

Scuola pratica di agricoltura
AMATO VETRANO
per la provincia di Girgenti
in Sciacca

Avviso di concorso

—

E' aperto un concorso per la nomina di un direttore per la Scuola pratica di agricoltura nell'Istituto agrario Amato Vetrano in Sciacca.

Lo stipendio annuo è di lire 14.000, compreso il caro viveri, oltre l'alloggio gratuito nei locali della scuola, in campagna.

Età dai 25 ai 40 anni

Titolo legale di dottore in scienze agrarie, ed altre di rito

Le domande, da presentarsi entro 30 giorni dalla inserzione del bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Per tutt'altre informazioni, rivolgersi al presidente dell'Istituto agrario Amato Vetrano, in Sciacca.

Sciacca, 10 febbraio 1923.

Il presidente
G. Porrello.

7583 — A pagamento.

R. TRIBUNALE DI PALERMO
1ª Sezione

—

Omologazione
di Consorzio obbligatorio

—

Atto di citazione

L'anno 1923, il giorno 8 febbraio, in Palermo;

Su istanza del dott. prof. Andrea Cosentino, dom. in Palermo, rappresentato dal procuratore legale sig. avv. Francesco Paolo Tesauro fu F. P.;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario del tribunale di Palermo, quivi di diritto domiciliato

ho citato

per pubblici proclami ai sensi dell'art. 146 C. P. C. in virtù della deliberazione della Corte d'appello di Palermo, 1ª sezione, del 14-31 luglio 1922, i seguenti signori domiciliati in Bagheria.

Aiello Nicolò fu Santi, via Prigione, 2 — Aiello Pietro, vicolo Polizzi, 61 — Aiello Rosaria fu Filippo, via Palagonia — Ajello Mattea ved. D'Amico, via Milazzo — Arena Vincenzo, Antonio, Francesco e Giuseppe, corso Umberto 13 — Ajello Serafina di Pietro, corso Butera — Aiello Mattea ved. d'Amico, via Palma — Ajello Stefano fu Antonino, via Fricano.

Aiello Antonino fu Francesco — Buttitta Gaetano fu Giuseppe, via Collegio — Balistreri Giuseppe fu Pietro, corso Umberto I — Bologna Serafina ved De Luca — Balestreri Girolamo fu Giovanni Borgata Aspra — Chiello Francesco fu Salvatore, via Palma — Cottone Anna ved. Pecoraro, via Nuova — Coffaro Pasquale fu Salvatore, via Sperlinga.

Coffaro Caterina fu Salvatore, Borgata Aspra — Cianciolo Maria ved. Scianna, Borgata Aspra — Cali G. Battista fu Casimiro, via Lanza — Cirincione Giuseppe fu Antonio, corso Umberto I — Coffaro Michele fu Pasquale, via Sperlinga — Carollo Giuseppe fu Agostino, via Oleandre — Carollo Gregorio fu Michele, via Oleandre — Castronovo Pietro fu Gioacchino, via Butera — Di Leonardo Nicolò, via Nuova.

D'Amico Ignazio di Giuseppe, via Lanza — D'Amico Tommaso fu Pietro, via Parlatore — Dominici G. Battista fu Nunzio, corso Butera — Di Salvo Mariano fu Gaetano, corsa Vecchia — D'Amico Maria ved. Maggiore, corsa Vecchia — Di Salvo Maria fu Francesco, corsa Vecchia — D'Amico Ignazio fu Nicolò, Bagli Puleo.

Fricano Giuseppe fu Giovanni via Fricano — Fricano Girolamo fu Salvatore, via Fricano — Fricano Giacomo fu Rosario, via Fricano — Fricano Caterina in Ajello, via Fricano — Fricano Giuseppa in Valenti, via Fricano — Fricano Caterina in D'Amico, via Fricano — Fricano Giovanni fu Giuseppe, via Fricano.

Galeoto Nicolò, via del Giudice, 23 — Gagliano Gioacchino fu Salvatore, via Oleandre — Gagliano Emanuele fu Salvatore, via Oleandre — Gagliano Antonino in Greco Fist. — Baglio Cavaliere — Gargano Salvatore fu Francesco, via Paternostro — Giangrasso Maria ved. Sordina, Borgata Aspra — Gigante Giuseppe fu Giovanni, Corsa Vecchia.

Giangrasso Antonino fu Antonio, corsa Vecchia — Gagliardo Giuseppe fu Carmelo, corso Butera — Galeoto Andrea fu Salv. — Gagliano Pietro di Carmelo — Galeoto Giuseppe fu Salv. — Gagliardo Antonino fu Francesco via Farina — Grego Vincenzo fu Francesco, via di Pasquale — Giannone Filippo fu Simone, via Neve — Gargano Antonina, via Neve.

Gagliano Pasquale, corsa Vecchia — Gagliano Michele di Michelangelo, via Pero — Inchiappa Leonardo fu Salv., via Angiò — Latona Giovanni fu Gaetano, piazza Indipendenza — La Piana Rosa ved. Fricano Bartolomeo — La Corte Giuseppe fu Gioacchino Borgata Aspra — Lo Pietro Santi fu Giacomo, via Lercara — La Mantia Domenico fu Giuseppe, via Scordato.

La Corte Carmelo, Borgata Aspra — La Gallo Antonino fu Angelo, Borgata Aspra — Maggiore Pietro fu Michele, via Oleandre — Mineo Antonino fu Giuseppe, via Nuova — Morana Bartolomeo fu Antonino, corso Butera — Martorana Raimondo fu Nunzio corso Butera — Mistretta Mattea fu Orazio, Borgata Aspra — Mineo Antonino fu Giovanni, via Angiò — Oliveri Girolamo fu Stefano Borgata Aspra — Pecoraro Filippo fu Giuseppe, corso Butera — Provino Domenico fu Gaetano, via Angiò — Provino Giuseppe fu Gaetano, via Lanza — Provino Domenico fu Vincenzo, via Lanza — Pagano Isidoro fu Filippo, via Letterio — Pecoraro Francesco fu Ignazio, Borgata Aspra — Pecoraro Antonino fu Francesco, Borgata Aspra — Pecoraro Maria ved. Tarantino, Borgata Aspra.

Pecoraro Salv. fu Francesco, via del Sindaco — Pecoraro Giuseppe fu Francesco, Borgata Aspra — Pecoraro Giuseppe fu Filippo, Corso Butera — Pecoraro Francesco e Giuseppe, via Lo Re — Pipia Pietro fu Filippo — Pecoraro Carlo fu Michele — Sardina Franc., Borgata Aspra — Scaduto Caterina, via Conte — Speciale Onofrio di Antonio, Corso Butera — Scaduto Nunzio fu Onofrio, Corso Butera — Scaduto Giuseppe fu Salv., Corso Butera — Sorci Salvatore fu F.sco, via Aragona — Scardina Mariano fu Giovanni — Scaduto Giuseppe di Giuseppe, Corso Butera — Speciale Antonio fu Onofrio, Corso Butera — Scaduto Cristina di Giuseppe, Corso Butera.

Scardina Salvatore fu Giacomo Borgata Aspra — Scaduto Lo Verde Giuseppe fu Giuseppe, corso Butera — Scaduto Caterina in Lo Corte, Borgata Aspra — Scaduto

eredi Filippo di Pietro, corso Butera — Sciortino Giuseppe fu Giacomo, Borgata Aspra — Scaduto Ignazio fu Giuseppe, via Tornatore — Scaduto Giuseppe di Ignazio, via Tornatore — Scaduto Pietro di Carlo, corso Butera — Scaduto Giuseppe di Giuseppe, corso Butera — Speciale Salvatore fu Giuseppe, S. Flavia — Scaduto Mariano di Giuseppe, via Quattrociocchi — Scurato Maria in D'Amico, via Parlatore — Scaduto Giuseppe fu Giuseppe, corso Butera — Scaduto Angelo fu Giuseppe, via Quattrociocchi. Sciechigno Giuseppe fu Paolo, corsa Vecchia — Scaduto Onofrio fu Giovanni, via Sant'Onofrio — Scaduto Filippo fu Onofrio, corso Butera — Scaduto eredi di Baldassare — Scaduto Salvatore fu Onofrio, via Tre Portoni — Scaduto Andrea di Giuseppe, borgata Aspra — Scaduto Ignazio fu Giuseppe — Sclanna Antonino di Pietro, via dell'Arco — Scicchigno Rosario in Coffaro, corso Butera.

Scicchigno Sebastiano ved. Buttitta, corsa Vecchia — Scaduto Concetta ved. Scaduto, corso Butera — Scaduto Antonina vedova Cottone — Scaduto Pietro fu Carlo — Scaduto Carlotta vedova Scaduto — Scaduto Filippo fu Onofrio — Scaduto Salvatore fu Pietro — Scaduto Filippo fu Giuseppe — Tripoli Antonino fu Domenico, via Quattrociocchi — Tripoli Carmelo fu Onofrio, corsa Vecchia.

Tomasello Vincenza ved. Alaimo, via Farina — Balzano Giacinto fu F.sco, via Purgatorio — Valenti Pietro fu Domenico, via Anime Sante — Valenti Michele fu Domenico, via Anime Sante — Valenti Isidoro fu Santi, via Fricano — Valenti Rosolino fu Alberto, via corsa Vecchia — Valenti Rosolino fu Giuseppe, via Maggiacomo — Valenti Nicolò, borgata Aspra — Valenti Giuseppe — Salerno Antonino di Vincenzo, corso Umberto I — Furia Isidoro fu Salv., corso Butera — Raspante Francesco fu Angelo, corso Butera — Maggiore Maria di Bernardo, corso Butera — Scaduto Onofrio di Domenico, corso Butera — Valenti Giacomino fu Santi, corso Butera — Ventimiglia Giuseppe fu Giuseppe, corso Butera.

Salerno Giuseppa in Viscuso — Pagano Isidoro fu Filippo — Bologna Domenico fu Mariano — Borgata Aspra — Sciortino Antonino fu Ant. — Di Leonardo Nicolò fu Ant.

Ed i seguenti signori tutti domiciliati in Ficarazzi:

Riggio Gaetano fu Rosario — Bona Filippo Martorana Emanuele fu Giacomo — Clemente Angelo fu Benedetto — Caruso Antonino di Ignazio — Casa Francesco fu Vincenzo — Carlino Giusto fu Giuseppe — Fontana Antonio fu Ciro — Giannone Girolamo fu Giovanni — Giglio Giovanna in Martorana — Greco Rosa in Licciardi — Inserillo Gioacchino fu Giovanni — Lo Cascio Atanasio fu Atanasio — Lo Verso Rosalia in Palumbo — Lo Secco Francesco fu Vincenzo — Lanza Rosario fu Antonino — Macchiarella Nicolò fu Sebastiano — Mensa Rosario fu Giuseppe — Martorana Francesco fu Vincenzo — Fontana Gioacchino fu Rosario — Tempra Nunzia di Francesco — Monna eredi di Marco — Marsala Salvatore fu Bartolomeo — Martorana Francesco fu Vincenzo — Martinelli Giovanni fu Salvatore — Morana Rosaria ved. Giglio.

Marsala Gioacchino fu Gioacchino — Navetta Maria in Riccobono — Allegra Giovanni — Navetta Anna in Roccaforte — Pace Antonina ved. Todaro — Piazza Stef. Gius. fu Gaetano — Priola Giuseppa fu Salvat. — Salerno Filippa in Carroccio — Severino Caterina in Costa — Schicchigno Concetta fu Paolo — Salerno Atanasio fu Giacomo — De Luca Salv. fu Gioacchino — Teresi Matteo.

Tempra Francesco fu Pietro — Teresi eredi Anna — Priola Salvatore fu Antoniaco — Schicchigno prof. Paolo fu Salv. — Vitale Vincenzo fu Giacomo — Domino Francesca.

Ed i seguenti signori domiciliati in Palermo:

Graziano Concetta ved. Gerardi — Niscemi Caterina — P.ssa Paternò — Pirrone Teresa ved. Giusino — Ribon avv. Domenico — Volpes Costantino — Volpes Eleonora.

A comparire avanti il tribunale di Palermo - 1ª sezione civile - in Camera di consiglio il giorno 16 marzo prossimo, alle ore 13, nel luogo di sue ordinarie riunioni, piazza Marina, Palazzo dei Tribunali, per essere sommariamente intesi sull'omologazione dell'atto costitutivo di Consorzio obbligatorio delle acque di Risalaimi e fiume di Ficarazzi come infra, per cui:

Si premette

L'ubertoso territorio, che, ad oriente di Palermo costituisce la plaga agrumaria ed ortilizia di Ficarazzi, Bagheria, Misilmeri, è irrigato dalle acque convogliate dalla sorgiva di Risalaimi e del fiume di Ficarazzi o l'Eleutero. Le dette acque si appartengono alla Casa S. Elia avente causa dal principe di Ficarazzi che ne ebbe la concessione da Re Martino unitamente all'investitura delle terre.

La Casa S. Elia, in vario tempo, ha dato in enfiteusi le terre con l'uso proporzionale delle acque anzidette e da tempo immemorabile ha provveduto a convogliare le acque, ad incanalarle, alla costruzione e riparazione dell'acquedotto e alla distribuzione.

Gli utenti delle dette acque sono in numero di 721 e, per l'irrigazione delle rispettive terre, godono complessivamente di ore 1.662 e minuti 57 settimanali di acqua del volume costituito dalle varie braccia in cui si dividono il corso e la sorgiva.

Con atti 1° aprile 1921, not. Basile, e 10 stesso not. Russo, ben 510 sui 721 utenti e con diritto a 1297,44 ore d'acqua, cioè il 77 0|0 come numero e il 78 0|0 come utenza, convennero, per l'esercizio e per la difesa del diritto comune, di chiedere all'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 659 Codice civile, l'ordine di istituzione del Consorzio obbligatorio anche per la minoranza dissenziente o non intervenuta.

Con ricorso del 27 luglio 1921 fu pertanto chiesto al tribunale:

a) omologarsi i due atti succennati nell'interesse degli incapaci, minori e donne con dotazione;

b) ordinarsi la costituzione del Consorzio in conformità dello statuto e regolamento in seno ai detti atti.

c) procedersi preliminarmente alla citazione degli utenti non intervenuti nei detti atti per essere sommariamente intesi, ai sensi del detto art. 659 C. C.

Il tribunale con provvedimento del 29 luglio 1921 diede delega al pretore di Bagheria per sentire gli altri interessati non intervenuti e residenti in Bagheria, mentre per quelli residenti in Palermo fu delegato il giudice cav. Cantelli: le rispettive deduzioni, quali tutte adesive alla costituzione al Consorzio furono raccolte nei verbali del 22, 24, 26, 29, 31 ottobre 1921 e 13 marzo 1922.

Se non che a questo punto il tribunale con deliberazione 12 aprile 1922 disse allo stato non luogo a deliberare per doversi nel dissenso di alcuni interessati provvedere in giudizio contenzioso nel contradittorio di tutte le parti.

Su reclamo 14 maggio 1922 e in conformità della requisitoria del P. M., la Corte d'appello di Palermo 1ª sez. con deliberazione 14-31 luglio 1922 riconobbe doversi il provvedimento emettere in sede camerale, ma previa diretta citazione di tutte le parti interessate per essere sommariamente intese in camera di consiglio.

E autorizzò la citazione per pubblici proclami meno i signori Ajello Andrea — Buttitta Onofrio — De Cordova Francesco — Guccione Giuseppe — Maltese Giacomo, cinque individui cui la citazione deve notificarsi come si notifica con separato atto e nelle forme ordinarie.

Ritenuto pertanto l'anzidetto.

Ritenuti gli atti del procedimento che saranno regolarmente prodotti.

Ritenuta la convenienza del proposto Consorzio per far valere utilmente i diritti degli utenti, organizzare razionalmente e tecnicamente non meno che legalmente la consegna, distribuzione e custodia e garentire a ciascuno il godimento dell'acqua che gli spetta, con unità di sistema ed economia di spese.

Ritenuto ogni altro mezzo di fatto e di diritto.

Piaccia al tribunale

omologare nello interesse dei minori che vi sono stati rappresentati e delle donne intervenute che avessero dotazione generale dei loro beni o dotazione specifica dell'utenza di cui trattasi, l'atto 1° aprile 1921, not. Girolamo Basile da Ficarazzi, costitutivo di Consorzio obbligatorio e quello adesivo 10 aprile 1921, not. Gaetano Russo da Bagheria, con allegato regolamento, in ogni singola parte, clausola, convenzione, obbligazione o mandato.

Ordinare su richiesta della maggioranza, ai sensi degli articoli 657, 658, 659 la costituzione del Consorzio « Eleutero » per le acque irrigue della sorgiva Risalaimi e del Fiume di Ficarazzi di cui nei cennati atti 1° aprile 1921 notaio Basile e 10 aprile 1921 notaio Russo, nei rapporti di tutti gli utenti compresa la minoranza non intervenuta negli atti medesimi.

Disporre che il detto Consorzio sia regolato ai sensi nei modi e con le clausole degli atti medesimi e dello allegatovi regolamento.

Ordinare che a cure dei signori prof. Andrea Cosentino, cav. Giuseppe Speciale, signori Antonino Speciale fu Rosario, signor Giuseppe D'Alba già delegato della maggioranza degli utenti, sia convocata entro un mese dalla data dell'emittendo decreto la prima assemblea degli utenti per procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione e a quant'altro del caso e precisamente per determinare la quota di contributo iniziale ed annuale e la sua riscossione coi privilegi esattoriali mercè le iscrizioni nei ruoli.

Emettere ogni altra statuizione opportuna.

Salvo ogni altro diritto.

Il superiore atto di citazione è stato da me sottoscritto ufficiale giudiziario di questo tribunale notificato per pubblici proclami, ai convenuti suddetti Ajello Nicolò fu Santi e C. mediante inserzione di due copie di esso atto, uno nel Foglio per gli annunzi legali di questa Provincia e l'altra copia nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'ufficiale giudiziario
Salvatore Licata.

Copia conforme all'originale consegnata all'istante per curarne la inserzione. Costo L. 10,15.

L'ufficiale giudiziario
Salvatore Licata.

7548 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente*. Dario Peruzy, *direttore*. Tipografia delle Mantellate.